

COMUNE DI REVINE LAGO

Allegato alla deliberazione del
Consiglio Comunale n° 36
del 26-9-2016



COMUNE DI REVINE LAGO

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE E GESTIONE AMBIENTALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____

I.Indice

PARTE PRIMA

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento, ambito di applicazione, disposizioni generali e ambiti di tutela
- Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale
- Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

Capo II – Definizioni

- Art. 5 – Definizioni

Capo III - Norme generali per gli ambiti rurali

- Art. 6 - Limitazioni generali
- Art. 7 - Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate
- Art. 8 - Divieto di abbandono dei rifiuti
- Art. 9 - Divieto di abbandono di animali
- Art. 10 - Uso e smaltimento del cemento-amianto (eternit)
- Art. 11 - Utilizzazione di inerti
- Art. 12 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 13 - Raccolta dei funghi
- Art. 14 - Attività agricole ed esercizio venatorio
- Art. 15 - Allevamento di selvaggina
- Art. 16 - Denuncia di apiari o alveari e loro collocazione
- Art. 17 - Pascolo degli animali
- Art. 18 - Pascolo in ore notturne
- Art. 19 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori
- Art. 20 - Percorrenza di strade pubbliche con animali
- Art. 21 - Spigolature, rastrellature, raspollature
- Art. 22 - Accensione di fuochi nei fondi
- Art. 23 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo
- Art. 24 - Denuncia di accensione dei falò tradizionali (Pan e Vin)
- Art. 25 - Detenzione di cani e animali domestici
- Art. 26 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- Art. 27 - Trasporto di animali
- Art. 28 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Art. 29 - Smaltimento di animali morti
- Art. 30 - Controllo della diffusione della zanzara tigre (*aedes albopictus*)
- Art. 31 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti/nocivi
- Art. 32 - Distribuzione di esche avvelenate

Capo IV - Ambiti rurali edificati

- Art. 33 - Case rurali
- Art. 34 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- Art. 35 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali
- Art. 36 - Norme generali su fabbricati rurali strumentali
- Art. 37 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art. 38 - Distanze dei ricoveri per animali destinati ad uso zootecnico familiare
- Art. 39 - Distanze da concimaie e vasche raccolta liquami
- Art. 40 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri di animali non aventi carattere familiare
- Art. 41 - Distanze degli allevamenti domestici e degli allevamenti intensivi-produttivi
- Art. 42 - Denuncia di possesso di animali
- Art. 43 - Divieto di attivazione di allevamenti
- Art. 44 - Nuovi recinti per gli animali
- Art. 45 - Depositi di foraggi e insilati
- Art. 46 - Emissione di odori molesti

PARTE SECONDA

Capo V - Ambiti rurali particolari

- Art. 47 – Territori contermini i laghi, aree verdi e spiagge
- Art. 48 – Montagna
- Art. 49 – Buffer zone e corridoi ecologici

Capo VI – Tutela delle strade. regime delle acque, nuovi impianti

- Art. 50 - Atti vietati sulle strade
- Art. 51 - Eliminazione di erbe infestanti
- Art. 52 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 53 - Gestione di fossi e canali privati
- Art. 54 - Irrigazione
- Art. 55 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale
- Art. 56 - Deflusso delle acque
- Art. 57 - Scarico nei fossi
- Art. 58 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole e dalle abitazioni
- Art. 59 - Comunicazione per interventi di impianto o reimpianto di vigneti e frutteti
- Art. 60 - Realizzazione di nuovi impianti di vigneti e frutteti
- Art. 61 - Siepi e alberi prospicienti le strade
- Art. 62 - Strade private e vicinali

Capo VII - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

- Art. 63 - Modalità di gestione e taglio del bosco
- Art. 64 - Modalità di gestione di siepi e boschetti
- Art. 65 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario e in ambiti di realizzazione di opere pubbliche
- Art. 66 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e di pregio

Capo VIII - I relitti rurali

- Art. 67 - Definizione di relitti rurali
- Art. 68 - Individuazione dei relitti rurali
- Art. 69 - Offerte di gestione dei relitti rurali
- Art. 70 - Invito al recupero dei relitti rurali
- Art. 71 - Gestione dei relitti rurali
- Art. 72 - Usufruttuari ed altri aventi diritto

Capo IX - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

- Art. 73 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica
- Art. 74 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e /o infestati
- Art. 75 - Campo di applicazione dei prodotti fitosanitari
- Art. 76 - Utilizzo e irrorazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 77 - Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari
- Art. 78 - Divieto nell'utilizzo di prodotti fitosanitari
- Art. 79 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e distanze da rispettare nei trattamenti
- Art. 80 - Conduzione dei vigneti
- Art. 81 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura
- Art. 82 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 83 - Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature
- Art. 84 - Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature
- Art. 85 - Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di prodotti fitosanitari

Capo X - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

- Art. 86 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici
- Art. 87 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
- Art. 88 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
- Art. 89 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Art. 90 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati
- Art. 91 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

Capo XI - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

- Art. 92 - Vendita diretta di prodotti agricoli
- Art. 93 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Art. 94 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo XII - Sanzioni

- Art. 95 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
- Art. 96 - Accertamento delle sanzioni
- Art. 97 - Contestazione e notificazione

- Art. 98 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 99 - Rapporto e procedimento ingiuntivo
- Art. 100 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
- Art. 101 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze
- Art. 102 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo XIII - Entrata in vigore del Regolamento

- Art. 103 - Entrata in vigore

Allegati

- I. *Cartello trattamenti*
- II. *Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici*
- III. *Protocollo Viticolo del Valdobbiadene Prosecco DOCG*

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione, disposizioni generali e ambiti di tutela

1. L'ambito di applicazione di questo regolamento è il territorio comunale avente destinazione agricola, le zone soggette a vincoli di natura paesaggistico-ambientale e le zone urbane o extra urbane frequentate da gruppi vulnerabili. Le norme qui contenute sono rivolte in particolare alla tutela:

- dei gruppi vulnerabili ovvero delle persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti sulla salute acuti o cronici dei prodotti fitosanitari. Tale categoria comprende, in primo luogo, le donne in stato di gravidanza e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari sul lungo periodo;
- delle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, piste ciclabili, percorsi ciclopedonali turistici, zone residenziali, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie;
- delle aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).
- dell'ambiente in generale, ovvero le acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione), i sedimenti, il suolo, l'aria, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.
- della biodiversità, ovvero della variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte;

2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., nonché agli ambiti della zonizzazione dello strumento urbanistico comunale, quali:

- a. i corridoi ecologici: *(come individuati in tav.4, dal PATI, in attesa di definizione nel Piano degli Interventi)*
- b. le buffer zone *(individuate in tav. 4 del PATI, in attesa della precisazione cartografica prevista in sede di Piano degli Interventi)*
- c. aree coltivate non ricomprese nel punto precedente.
- d. Parco dei Laghi della Vallata e Pre-parco.
- e. Zone di montagna umide (SIC e ZCT)

3. Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme,

nell'interesse generale della cultura rurale della salvaguardia dell'ambiente e fornire alla Polizia Municipale e ai Responsabili del Servizio del Comune interessati alla presente disciplina, uno strumento efficace e comprensibile con il quale operare.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Veneto, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e le tutele dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

2. Riguardo le norme dello Stato si fa riferimento in particolare:

- All'Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, che tutela la salute dei cittadini e degli ospiti come “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”,
- all'Art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, a garanzia di “un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
- al D. Lgs. 14/08/2012 n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/1128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ed al Piano d'Azione Nazionale” (PAN). In particolare, il Piano d'Azione Nazionale si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria. Si richiamano gli obiettivi del D.M. 22/01/2014 (PAN):
 - a. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
 - b. promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
 - c. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
 - d. tutelare i consumatori;
 - e. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
 - f. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

e per il raggiungimento di questi obiettivi, il PAN, in via prioritaria, si propone di:

- g. assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- h. garantire un'informazione accurata alla popolazione, circa potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;

- i. assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
 - j. prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici
 - k. prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
 - l. prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;
 - m. prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
 - n. prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/2007 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011);
- alla DGR 1262/2016 della Regione Veneto, che ha per oggetto: Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014.

3. Il Comune inoltre, facendo riferimento al Principio di Precauzione (Art. 174 del trattato UE), in base al quale si prevengono potenziali rischi per la salute della popolazione e dell'ambiente, in particolare intende incrementare progressivamente le superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica attraverso un piano di formazione e informazione rivolto alla popolazione e ai portatori di interesse. Tale piano promuoverà nel territorio comunale l'utilizzo di metodi di fitoprotezione, di contenimento delle specie nocive e di gestione delle colture alternative ai prodotti fitosanitari chimico-sintetici.

Art. 3

Espletamento del Servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è svolto dagli agenti della Polizia locale, dagli agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze o da altro personale del Comune delegato dal Sindaco alla tutela dell'ambiente. Nella fase istruttoria questi potranno avvalersi della consulenza, per ambiti di competenza, di Istituzioni ed Enti Pubblici e di Privati esterni, al fine di verificare se la violazione è di tipo amministrativo, amministrativo/penale, accertare se deve essere emessa Ordinanza da parte del Sindaco o dal responsabile del servizio e quantificare la eventuale sanzione amministrativa. Per violazioni ricadenti in procedimenti penali, dovrà essere informata la Procura della Repubblica alla quale saranno trasmessi tutti gli atti in possesso. Per violazioni di competenza di altri enti, la trasmissione degli atti di accertamento sarà rivolta agli Enti stessi. Qualora fosse verificata la necessità di emissione di ordinanza, il Responsabile del servizio proporrà al Sindaco il provvedimento da emettere.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 dl D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, gli sono demandati in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito e da porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II

Definizioni

Art. 5 *Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Agricoltura biologica:** basa la difesa fitosanitaria delle colture prioritariamente sull'adozione di modelli ambientali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell'ecologia agraria, e disciplinata dal regolamento CE n.834/2007.
- **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.
- **Aree ad elevata protezione:** quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.
- **Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
- **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati: — stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94).
- **Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).
- **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico - ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
- **Aree sensibili o specifiche** (così come definite all'art. 15 sulla Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi in aree specifiche, comma 2, del D. Lgs 150/2012) "Le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'art. 3 del Reg. 2009/1107/CE", di cui alla definizione n. 14, ossia: "le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte ed in allattamento, i

nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo". Pertanto suddette aree devono comprendere i luoghi in cui vivono e si muovono i gruppi vulnerabili, ossia le abitazioni private, gli edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i marciapiedi, cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco dei bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, le colture sensibili (come ad esempio gli orti familiari) adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.

- **Atomizzatore:** macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce.
- **Biodiversità:** la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; tale variabilità può comprendere la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi.
- **Boschetto:** un qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq ed inferiore a 2000 mq.
- **Bosco:** il "bosco" è definito dall'art.14 della L.R. 13/09/1978, n.52 "Legge Forestale Regionale" e successive modifiche nonché dall'art.2 del Decreto legislativo n. 227 del 18/05/2001. Precisa definizione (cartografica e catastale) delle aree boscate non già soggette a Piano di Riassetto o Ambientale e norme gestionali appropriate saranno indicate dal Piano di Riordino Forestale quando in vigore. Nel frattempo su tutte le superfici boscate, anche quelle non sottoposte a vincolo idrogeologico, valgono le norme contenute nelle "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale" in vigore ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n.2367.
- **Buffer zone:** zona tampone ovvero area che deve garantire un livello di protezione aggiuntivo ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità.
- **Canale:** corso d'acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica.
- **Centro abitato:** l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.
- **Coltivazione intensiva:** quella praticata con opportune tecniche colturali tendenti ad ottenere la migliore possibile resa delle colture per unità di superficie (concimazione, irrigazione, sovescio, ecc) e con il suolo coltivato in permanenza.
- **Coformulanti:** che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive, né antidoti agronomici o sinergizzanti.
- **Corpi idrici:** tutti i corsi d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali e artificiali.
- **Corridoio ecologico:** rappresenta uno spazio fisico e funzionale, in grado di collegare due ambienti, altrimenti separati. Infatti solo tramite una rete di corridoi ecologici, le specie presenti nel nucleo o nelle zone tampone, possono disperdersi tra gli ecosistemi.
- **Diserbante o erbicida:** sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti.

- **Deriva:** fenomeno in base al quale la miscela antiparassitaria o erbicida, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato, o comunque zone esterne.
- **Effluenti di allevamento palabili:** le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.
- **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
- **Fosso:** solco naturale o artificiale per lo scolo delle acque.
- **Insetti pronubi:** Si definiscono insetti pronubi quegli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la conseguente formazione del frutto. Tra i più significativi si citano le api. Gli insetti pronubi rivestono un ruolo cruciale in frutticoltura e orticoltura: senza la loro attività, infatti, non si avrebbero produzioni di mele, pere, pesche, ciliege, etc. Il rapporto tra questi insetti e le piante viene studiato anche da un punto di vista ecologico come indicatore biologico nel monitoraggio ambientale. Possono anche essere utilizzati nel trasporto di microrganismi utili a combattere alcune tra le avversità delle piante coltivate.
- **Intervallo di sicurezza o tempo di carenza:** il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvengano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.
- **Irroratrice:** apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida finemente suddivisi in goccioline.
- **Liquame zootecnico:** l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.
- **Principi attivi:** componenti, di sintesi o naturali, che definiscono l'effetto del prodotto fitosanitario.
- **Prodotto fitosanitario (PF):** come definito dall'art. 2, comma 1 del Reg. CE n. 1107/2009, il prodotto nella formula in cui è fornito all'utilizzatore - contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:
 - a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - b. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali;

- c. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d. controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
 - e. eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento.
- **Relitti rurali:** le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza comunale di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
 - **Scolina:** fossatello per la raccolta dell'acqua.
 - **Siepe:** una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.
 - **Tempo di rientro:** il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) nella coltura trattata;

Capo III

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 6

Limitazioni generali

1. Ciascun conduttore di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le eventuali norme dettate per le colture speciali o specifici allevamenti. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente regolamento.

Art 7

Pulizia e gestione dei terreni agricoli incolti e delle aree boscate

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti di qualsiasi genere ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire fenomeni di erosione e dilavamento, l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Ai fini del contenimento del degrado ambientale, i terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o soggetti ad altri interventi idonei alla natura dei terreni stessi, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti o nocivi ed erbe infestanti. I proprietari di aree boscate sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia al fine di evitare il degrado ambientale e l'accumulo di materiale facilmente infiammabile. La pulizia dei boschi in pendenza deve essere eseguita in modo da non favorire fenomeni erosivi. I residui dei tagli non devono mai ostruire il deflusso delle acque. Gli interventi devono in ogni caso essere conformi a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione del Veneto e segnalati al Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia, via Tezzon n. 2 Treviso.

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e può provvedere, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art 8

Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato scaricare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo nei campi, nelle scarpate, lungo le strade di qualsiasi tipologia, nei boschi, presso tutti i corsi d'acqua e in tutti i luoghi non predisposti e riservati per questa funzione dall'Amministrazione Comunale (D.Lgs. 152/2006).

2. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali o vicinali o altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, sabbia, fango o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, è tenuto allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata (art. 15 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).

Art. 9

Divieto di abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare, in tutto il territorio Comunale, animali: da affezione (cani e gatti), da allevamento, esotici e di importazione.

Art. 10

Uso e smaltimento del cemento-amianto (eternit)

1. I manufatti di cemento-amianto (eternit) siano essi coperture, vasche, tubazioni o altro che si presentino in condizioni di non integrità con il rischio di dispersione nell'ambiente sotto forma di polveri o frammenti vanno rimossi e smaltiti, previa richiesta di nulla osta all'Autorità sanitaria competente per territorio, presentando il piano di smaltimento come da D.lgs. 25 luglio 2006 n. 257.

2. E' vietato per qualsiasi uso il riutilizzo dell'eternit ricavato dalla demolizione di altri manufatti anche se integro.

Art. 11

Utilizzazione di inerti

1. I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie sono considerati rifiuti speciali e come tali non possono essere riutilizzati tal quali per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali e interpoderali. Un loro eventuale utilizzo è subordinato al ritiro e trattamento da parte di ditta autorizzata (D.lgs. 152/2006).

Art 12

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, di seguito denominato C.C., è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea e sufficiente segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei. Gli stessi potranno essere ammessi con permesso scritto del proprietario.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

5. E' vietato compiere percorsi fuori strada ed entrare nelle altrui proprietà con mezzi motorizzati non agricoli, comprese le motoslitte, nonché esercitare attività sportive e ricreative con mezzi fuoristrada sulle strade pubbliche e interpoderali.

Art.13

Raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi nel territorio Comunale è subordinata al possesso di autorizzazione (tesserino-permesso) rilasciata dalla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane o dai Comuni appartenenti alla stessa.

2. La raccolta dei funghi è disciplinata dalle norme attuative della L.R. 19.8.96 e il regolamento è a disposizione presso la Comunità Montana e presso l'Ufficio di Polizia Locale.

3. Il proprietario o il conduttore di un fondo, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, ha facoltà di escludere l'accesso ai cercatori-raccoglitori di funghi anche se muniti di tesserino-permesso. Tale diritto può essere manifestato mediante l'apposizione di apposite tabelle.

Art 14

Attività agricole ed esercizio venatorio

1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso, l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, al Presidente della Giunta Regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della L. 07 agosto 1990 n. 2241, della stessa Legge è esaminata entro 60 giorni.

2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico – venatoria di cui all'art. 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico sociale o ambientale.

3. Il divieto è reso noto mediante l'opposizione di tabelle, esente da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

4. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

5. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i

frutteti specializzati; i vigneti e gli oliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso a mais per la produzione di seme fino alla data di raccolto e sui terreni coltivati a orticole a pieno campo. L'esercizio venatorio, in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionali tramite le loro strutture Regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

6. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a mt. 1.20 o da corsi d'acqua o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno a mt. 1.50 e della larghezza di almeno 3.00 mt. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

7. Indipendentemente dalla coltura in atto e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalla Regione interessate.

Art 15

Allevamento di selvaggina

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'art. 17 della Legge n. 157/1992, sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la riproduzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.

3. La Provincia è delegata al rilascio della autorizzazione di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con l'obbligo di tenere un apposito registro, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

Art.16

Denuncia di apiari o alveari e loro collocazione

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga apiari o alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero di arnie, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza numerica delle arnie stesse pari ad almeno il 10% in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività di apicoltura è tenuto a darne comunicazione. Le denunce e le comunicazioni di cui al presente articolo vanno indirizzate ai Servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio.

2. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito, dalle abitazioni di terzi e dai luoghi pubblicamente frequentati e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà.

Art. 17

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 18

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo vagante notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l’attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali. Tale norma non si applica nelle zone storicamente oggetto di monticazione e di pascolamento del monte Pizzoc e limitrofe.

Art. 19

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l’occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo trasmettendo copia dell’autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario del fondo.

Art. 20

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come “strade locali”; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le “strade locali”, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 21

Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso scritto del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

Art. 22

Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 23 e 24 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.

2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

3. È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata al riscaldamento o alla cottura dei cibi di coloro che lavorano nel bosco o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata. È, invece, consentito l'uso di barbecue, nelle adiacenze delle abitazioni.

Art. 23

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento a cielo aperto di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dall'osservatorio per le malattie delle piante territorialmente competente e/o limitatamente ad interventi puntuali per colture arboree da frutto, vigneti, siepi e solo per il materiale secco prodotto dal fondo sul quale avviene l'abbruciamento, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose, anche a causa del fumo.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, proveniente da fondi diversi, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche e dai luoghi pubblici, 100 mt. dalle abitazioni e da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e cespugli di rovi), nonché ad una distanza non inferiore ai 100 mt dai boschi. Non si potrà procedere all'abbruciamento in periodi siccitosi o con temperature climatiche esterne superiori a 26°C.

3. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

4. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

5. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 “brezza leggera” della scala Beaufort (6 - 11 km/h) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

6. Nel caso in cui il quantitativo di materiale vegetale sia così ingente e qualitativamente consistente (ramaglia) da costituire un pericolo in caso di abbruciamento, è fatto obbligo il conferimento a ditta specializzata allo smaltimento o al trattamento (cippatura o altro).

Art. 24

Denuncia di accensione dei falò tradizionali (Pan e Vin)

1. Per l'accensione dei falò tradizionali (Pan e Vin) va nominato un organizzatore responsabile della manifestazione sia che essa abbia carattere familiare che pubblico. Egli dovrà produrre al Sindaco del Comune che ospita la manifestazione la relativa denuncia compilabile su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio di Polizia Locale.

Art. 25

Detenzione di cani e animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni e trattamenti sanitari preventivi a eventuali malattie infettive. Lo stesso dicasi per le modalità di identificazione e di detenzione in particolare dei cani (microchip, tatuaggio, etc).

2. I proprietari di cani devono impedire che gli stessi vaghino incustoditi e costituiscano pericolo per persone, animali e cose. Ai cani che vivono nei fabbricati posti in prossimità delle strade pubbliche deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

3. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e non, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e tipici di ogni specie, per il benessere degli stessi e per non procurare molestie a cittadini terzi o ad altri animali di proprietari terzi.

4. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da terze persone, dovranno essere tenuti a guinzaglio e se di indole aggressiva o appartenenti a razze notoriamente aggressive dovranno essere muniti di funzionale museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per il lavoro e per la caccia e i cani delle forze armate e delle forze di polizia nell'espletamento del loro servizio.

5. È fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole etc. , con gli escrementi degli animali stessi.

6. I cani vaganti nel territorio comunale e non identificabili sono catturati e custoditi a norma di legge; se identificati, i proprietari dei cani di cui al presente comma, sono comunque tenuti al rimborso della spesa sostenuta per la cattura, nutrizione e custodia degli animali.

7. I proprietari di animali domestici devono mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili al fine di impedire una incontrollata riproduzione degli stessi (sterilizzazione, confinamento nei periodi di calore etc.)

8. Come stabilito dalla legge regionale all'art. 24 – punto 8 della LR n. 17 del 19 giugno 2014, al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

Art. 26

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale mansuefatto può acquisirne la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 27

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.Lgs. 30/12/1992 n° 532 attuazione della Direttiva 91/628/CE).

2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

Art. 28

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Autorità per i Servizi Sanitari competente per territorio (ULSS), qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'autorità competente.

Art. 29

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'Autorità competente per territorio.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art. 30

Controllo della diffusione della zanzara tigre (aedes albopictus)

1. Onde evitare il diffondersi della zanzara tigre sono da evitare il più possibile i ristagni di acqua che si formano in presenza di vasche, barattoli, secchi, copertoni etc. che, tenuti all'aperto possono trasformarsi in luoghi di focolai di diffusione.

2. Nei casi dubbi della presenza di focolai di tale insetto, è obbligatorio avvertire la Autorità di competenza del territorio (ULSS).

Art. 31

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti/nocivi

1. I proprietari o conduttori di insediamenti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali molesti o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, vasche d'acqua etc.), sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti di prevenzione e di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

Art. 32

Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate quali topicidi, limacidi, rodenticidi etc. in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli. Nel caso di collocazione di tali esche nei fondi o fabbricati non accessibili a terzi le stesse dovranno essere protette in modo da non costituire pericolo per gli animali domestici, i volatili selvatici e gli animali da cortile.

2. È vietato l'utilizzo di esche che contengano tra i propri componenti (Regolamento CE/1272/2008):

- a. principi attivi e coformulanti che hanno effetti cronici sulla salute, con le seguenti frasi di pericolo, rappresentate dal "corpo che esplose": H340, H350, H360, H370, H372, H334, H304, H341, H351, H361, H371, H373.
- b. Principi attivi e coformulanti, con le seguenti frasi di pericolo, rappresentati dal "teschio & ossa incrociate": H300, H310, H330, H301, H311, H331.
- c. Principi attivi e coformulanti con la frase di pericolo H314.

In allegato II: *Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici*

Capo IV

Ambiti rurali edificati

Art. 33

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico per le case rurali sia effettuato tramite pozzi o sorgenti, questi ultimi devono essere indicati e protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 34

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Qualora l'abitazione rurale non sia servita da fognatura pubblica, le acque bianche e nere prodotte, devono essere gestite tramite l'installazione di vasca Imhoff e vasca a tenuta o sub-irrigazione attenendosi inoltre al regolamento Comunale in materia e comunque in base alla vigente normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.
3. Nelle zone provviste di fognatura, è fatto obbligo per le abitazioni l'allacciamento alla stessa facendo eccezione per i casi in cui l'allacciamento risulti tecnicamente impossibile.

Art. 35

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.

2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 36

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinati all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito attrezzi, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.

2. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

3. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari. E' obbligatorio predisporre apposito armadietto o spazio destinato alla loro conservazione, ben aerato, segnalato e con un pavimento impermeabile oppure una vasca di contenimento.

5. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

6. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

7. Nelle adiacenze e nei terreni di pertinenza dei fabbricati rurali strumentali, sia a carattere familiare che produttivo, vanno garantite condizioni di pulizia, ordine e decoro sia per quanto riguarda i materiali e le attrezzature utilizzati per condurre l'attività, sia per i piccoli impianti di allevamento (conigliere, gabbie, voliere e simili).

Art. 37

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
- f) garantire protezione e benessere agli animali.

Art. 38

Distanze dei ricoveri per animali destinati ad uso zootecnico familiare

1. I nuovi ricoveri (recinti – gabbie o box) per animali ad uso domestico o affettivo (polli, conigli, uccelli, cani etc.) devono rispettare le seguenti distanze minime: 10 metri dalle abitazioni, 5 metri dalle strade e dai confini di proprietà. I piccoli depositi di letami prodotti da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà.

Art. 39

Distanze da concimaie e vasche raccolta liquami

1. Le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 25 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà
In caso di strutture coperte valgono le distanze minime previste per qualsiasi annesso rustico, questo in base alla L.R. 11/2004 art. 50 lett. D) punto 5.

Art. 40

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente e della L.R. 11/2004 art. 44 – 45 e art. 50 lettera D), conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303) dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs.1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale .

2. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

3. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

4. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

5. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 41

Distanze degli allevamenti domestici e degli allevamenti intensivi-produttivi

1. Le distanze degli allevamenti domestici e degli allevamenti intensivi-produttivi sono definite e normate dalle norme vigenti.

Art. 42

Denuncia di possesso di animali

1. I possessori di animali della specie bovina, equina, ovi-caprina e suina, a qualsiasi titolo detenute, devono denunciarne la consistenza numerica al servizio veterinario competente, nonché qualsiasi variazione che intervenga circa il numero dei capi.

Art. 43

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze all'entrata in vigore del presente Regolamento, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (*centro storico*) - B (*di completamento*) - C (*di espansione*) - D (*industriale*), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini; è consentito detenere cani e gatti nella misura complessiva non eccedente i 5 capi adulti. Nelle zone "E" (*agricole*) è consentito l'allevamento come dal precedente articolo 40. Per la detenzione di cani e gatti si eleva il numero nella misura complessiva non eccedente i 10 capi adulti.

Art. 44

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti da realizzarsi per necessità produttive agricole o per allevamenti (fondo chiuso a norma del R.D. 5.6.1939, n. 1016) potranno essere consentiti solo se tali necessità saranno opportunamente documentate e certificate. Essi dovranno essere rimossi qualora l'attività che le ha generate venga cessata. In ogni caso la costruzione di nuovi recinti è subordinata alle prescrizioni del vigente regolamento edilizio.

2. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

3. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 45

Depositi di foraggi e insilati

1. Per la realizzazione di nuovi depositi di foraggi ed insilati si fa riferimento all'art. 50 della L.R. 11/2004, lettera d, ed alle N.T.A.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Art. 46

Emissione di odori molesti

1. I proprietari o i conduttori di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Capo V

Ambiti rurali particolari

Art. 47

Territori Contermini i laghi, aree verdi e spiagge

1. Le azioni descritte nel presente articolo sono finalizzate alla salvaguardia e all'aumento della complessità eco-sistemica negli ambienti agricoli, a creare e/o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza di specie della flora e della fauna selvatica ed aumentare il grado di connettività tra gli elementi naturali. Gli obiettivi principali sono quelli di

- mantenere e valorizzare i prati ad elevato valore naturalistico e storico situati in zona SIC o limitrofa
- valorizzare le zone umide e le aree allagate in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatiche
- conservare o aumentare la consistenza delle produzioni orticole tradizionali a scapito dei seminativi con produzione agricola intensiva.

2. I laghi di Revine Lago e Tarzo (Lago di Santa Maria e Lago di Lago) rappresentano un patrimonio ambientale e turistico per l'intera collettività. I bacini lacustri ed i territori contermini sono tutelati tra l'altro da normative nazionali (D. Lgs. 42/2004), ed europee (Siti Natura 2000) e dal Piano Ambientale del Parco dei Laghi della Vallata.

Il Parco dei Laghi della Vallata, così come istituito dai comuni di Revine Lago e Tarzo nel 2011, coincidente con l'area sottoposta a vincolo paesaggistico compresa tra la ex statale del Passo San Boldo, la provinciale per Vittorio Veneto – Follina e la comunale per Tarzo e le aree esterne di Pre-parco, è soggetto ad un proprio Piano Ambientale approvato dal Consiglio Comunale.

Per tale ambito si rimanda a quanto previsto dal Piano ambientale del Parco dei Laghi della Vallata

In sintesi

all'interno del Parco non sono ammesse:

- attività di allevamento e di pascolo;
- impianti di arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, etc.);
- coltivazioni nelle zone di riserva naturale orientata;
- coltivazioni diverse da quelle orticole a conduzione biologica nelle zone di riserva naturale speciale, a destinazione agricola e di penetrazione;
- nuovi vigneti, ad eccezione di impianti a conduzione biologica di vitigni storici (Bianchetto, Verdiso, Bracò, Gropello, Clinto, etc.) da realizzarsi esclusivamente nelle zone di parco a destinazione agricola.

All'interno del Pre-parco:

- sono ammessi solo nuovi allevamenti zootecnici di tipo non intensivo, con forme di stabulazione che comportino l'assenza o la sostanziale riduzione di liquami zootecnici, esclusivamente all'esterno dell'ambito di massima esondazione;
- sono ammessi nuovi vigneti unicamente a conduzione biologica, biodinamica, con estensione massima di ogni singola unità colturale di mq 4000. Nel caso di unità colturali vitate adiacenti, fra i fondi va interposta una zona tampone destinata a diversa coltura o a prato, mantenendo ed integrando i fossi, le siepi e i filari alberati esistenti. In ogni caso, la superficie tampone deve essere pari almeno al 20% della superficie destinata a nuovo vigneto.

3. La realizzazione di nuovi vigneti rimane comunque vincolata alla presentazione ed approvazione da parte degli uffici comunali competenti di un progetto corredato da Valutazione di Incidenza Ambientale.

4. Al fine del decoro delle aree rurali e a scopi sanitari (diffusione delle zecche) si prescrive nel caso di superfici prative, pascoli ed incolti di effettuare almeno uno sfalcio annuo delle erbe nel periodo 16/7 – 31/08 di ciascun anno. Per i terreni investiti da canneto o in aree di riproduzione della fauna selvatica lo sfalcio e/o l'eventuale trinciatura dovranno essere effettuati in tempi compatibili con la riproduzione di tali specie.

5. Al fine di salvaguardare il delicato e particolare sistema ambientale delle aree verdi, le norme di comportamento e i regolamenti relativi sono approvati dal Comune e potranno trovare applicazione mediante apposite convenzioni con gli eventuali gestori.

Art 48

Montagna

1. L'obiettivo del presente articolo è quello di far recuperare, conservare e valorizzare le superfici montane di dorsale e versante investite da prati, pascoli e prati-pascoli con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Consapevoli della situazione socio economica attuale che ha portato al sotto utilizzo delle superfici prative e pascolive si vuole rimarcare l'importanza rivestita da tali superfici agricole auspicando un futuro corretto sfruttamento ai fini del mantenimento di una diversità colturale in cui superfici naturali ed aree sfalciate rimangano a testimonianza dell'intensa attività malghiva propria del Comune di Revine Lago. A tal fine si indica l'effettuazione di un numero di sfalci compatibile con una sufficiente produttività della fienagione, sia con i periodi di nidificazione dell'avifauna, asportando l'erba sfalcata. L'eliminazione meccanica o manuale delle specie arbustive infestanti, nel rispetto delle prescrizioni forestali vigenti, dovrà essere effettuata fuori dal periodo riproduttivo della fauna selvatica. È fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e diserbanti di sintesi chimica.

Art 49

Buffer zone e corridoi ecologico

1. Nelle buffer zone l'installazione di eventuali nuovi impianti deve avvenire attraverso una richiesta agli uffici comunali corredata dall'estensione della superficie coltivata, dall'indicazione di creazione di eventuali aree di compensazione come definite nell'art. 47 comma 2 e dal tipo di conduzione agricola. Gli uffici comunali valuteranno la richiesta secondo le indicazioni contenute nel PATI.

2. A confine con i corridoi ecologici (regolati dal PATI) è obbligo lasciare delle fasce tampone a prato stabile di ampiezza pari a minimo 50 metri. In caso di impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del PATI, al fine di tutelare la fauna e la flora presente nei corridoi, l'eventuale reimpianto dovrà rispettare tale distanza.

Capo VI

Tutela delle strade, regime delle acque, nuovi impianti

Art. 50

Atti vietati sulle strade

1. Su qualsiasi tipo di strada è vietato arrecare danni al fondo stradale con trattrici cingolate. È altresì vietato imbrattare il fondo stradale trasportando deiezioni di origine animale, liquidi contenenti presidi sanitari, fanghi di origine organica e industriale, nonché gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali.

Art. 51

Eliminazione di erbe infestanti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di prodotti chimici ad azione erbicida. Per il contenimento delle malerbe devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi (diserbo ecologico).

Art. 52

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata oltre a dotarsi di autorizzazione comunale deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. .

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

6. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

Qualora, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere sul piano stradale pubblico alberi, ramaglie o altro dai fondi privati, i proprietari sono tenuti al ripristino dell' area nel più breve tempo possibile.

Art. 53
Gestione di fossi e canali privati

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso e di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

6. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal Regolamento Edilizio.

7. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, previo parere del consorzio di bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 54
Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 55

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali, con l'esclusione dei bacini in uso nei pascoli montani (lame).

Art. 56

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

3. Le eventuali opere di sostegno dei terreni e di recinzioni dei fondi devono essere eseguiti in modo da consentire il deflusso diffuso e continuo delle acque su tutta la loro estensione, allo scopo di evitare ruscellamenti concentrati che possono creare erosione del terreno naturale.

4. Allo stesso scopo, qualora le condizioni geologiche lo consentano, è opportuno che in tutti gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio le acque meteoriche raccolte da superfici impermeabili, prima del loro convogliamento allo scarico, vengano immesse in pozzi disperdenti nel sottosuolo.

Art. 57

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 152/2006) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 58

Distanze di rispetto dalle strade e dalle abitazioni nell'esercizio delle attività agricole

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali (trattamenti, vendemmie etc.).
2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di fosso, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,5 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1,5 nei casi di aratura parallela alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 59

Comunicazione per interventi di impianto o reimpianto di vigneti e frutteti nelle zone di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) e b)

1. Per le preminenti ragioni di tutela pubblica degli ambiti residenziali, nelle *buffer zone*, individuate nella tav.4 del PATI e in attesa di precisazione in sede di Piano degli Interventi comunale, l'attivazione di interventi di impianti o di reimpianto di coltivazioni perenni quali vigneti, frutteti ed altre coltivazioni intensive è subordinata al nulla osta dell'Autorità Comunale, previa presentazione di relazione dettagliata delle attività agrotecniche che si intendono svolgere.
2. Per ragioni di tutela naturalistica, il presente regolamento stabilisce che una fascia di terreno dell'ampiezza di 50 metri dalle sponde dei corsi d'acqua individuati come corridoi ecologici in tav. 4 del PATI sia messo a riposo vietando le coltivazioni a vigneto o frutteto, al fine di garantire una funzione di tampone sugli inquinanti trasportati dai deflussi di origine agricola.

Art. 60

Realizzazione di nuovi impianti di vigneti e frutteti

1. Nel caso di nuovi impianti o reimpianti di vigneti e frutteti dovrà essere piantumata una siepe arboreo arbustiva lungo il confine con edifici e nuclei residenziali, piste e percorsi pedonabili

e/o ciclabili, percorsi turistico ambientali, parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio assistenziali. Tali siepi dovranno essere realizzate a 1,5 m di distanza dal confine di proprietà ed avere un'altezza minima di 3 metri (come da c.c.)

2. La realizzazione di nuove piantumazioni o reimpianti di vigneti e frutteti devono avere estensione massima di ogni singola unità colturale di mq 4000 e devono prevedere opere di mitigazione e compensazione pari al 20% della superficie dedicata alla coltivazione mediante la realizzazione di siepi, boschetti o aree da mantenersi a prato stabile.

3. I filari dei vigneti o dei frutteti devono essere posti ad una distanza non inferiore di m.3.00 dal bordo esterno del confine stradale.

4. Nel caso di nuovi impianti o reimpianti di vigneti e frutteti dovrà essere mantenuta una distanza di m. 50 dalle abitazioni altrui e dalle aree edificate.

Art. 61

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi, erbe e arbusti e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli.

Art. 62

Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche; per cui gli oneri di manutenzione sono a carico del Comune.

3. È fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico di eliminare tutti i materiali, gli interventi, gli utensili e qualsiasi cosa che, per troppa vicinanza alla sede stradale, costituisca un pericolo o un disagio per la circolazione e il transito di veicoli, persone o animali.

Capo VII

Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 63

Modalità di gestione e taglio del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
2. Quanto ai mutamenti permanenti boschivi vale l'art.15 della L.R.13/09/1978, n. 52 e successive modifiche.
3. Il taglio della legna (sia da ardere, da opera o paleria) che NON comporta riduzione boschiva è soggetto ad una richiesta da inoltrare al Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia tramite apposito modulo a disposizione presso il locale ufficio di Polizia Municipale.

Art. 64

Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollinifera delle ceppaie.
3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità, la sicurezza della circolazione e la caduta di rami e foglie direttamente sulle strade.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. L'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio Forestale, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Servizio Forestale Regionale, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Art. 65

Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espianata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianazione di siepi o boschetti, almeno trenta giorni prima dell'intervento; tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento Edilizio.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

3. Nei casi in cui si rende necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 66

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e di pregio

1. Sono considerati alberi monumentali di pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

2. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della Regione, la L.R.Veneto 9/agosto/2002 n. 20, detta le norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale presenti nella Regione del Veneto.

3. È istituito presso l'azienda regionale Veneto Agricoltura, l'elenco regionale degli alberi monumentali ed è vietato distruggere o alterare i beni inclusi in tale elenco.

4. L'inserimento nell'elenco regionale può avvenire anche su proposta del Comune ed anche a seguito di segnalazioni di privati cittadini o associazioni.

Capo VIII

I relitti rurali

Art. 67

Definizione di relitti rurali

1. Si definiscono relitti rurali le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza comunale di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

Art. 68

Individuazione dei relitti rurali

1. Ai fini di favorire il recupero delle terre incolte ed abbandonate, contenere il degrado ambientale, nonché al fine di salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, il Comune individua i fondi, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che possono essere considerati relitti rurali.

2. La Giunta Comunale formula gli elenchi dei relitti rurali presenti nel territorio comunale, specificando i nominativi dei proprietari e dei loro aventi diritto ed i dati catastali dei fondi, e ne aggiorna il contenuto ogni tre anni.

3. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (*art. 137 - 151 - Sezione IV delle comunicazioni e delle notificazioni*).

4. Chiunque ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale degli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, può presentare le proprie osservazioni sugli stessi alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

Art. 69

Offerte di gestione dei relitti rurali

1. Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione dei fondi inseriti nell'elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.

2. L'elenco delle proposte di gestione dei relitti con la relativa documentazione è inviata per conoscenza ai Servizi Forestali Regionali territorialmente competenti.

Art. 70

Invito al recupero dei relitti rurali

1. Il Comune notifica ai proprietari di relitti rurali un formale invito a presentare, entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto, un programma di recupero e valorizzazione degli stessi; nell'atto notificato è evidenziato che, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, i relitti rurali possono essere dati in gestione dagli stessi proprietari ai soggetti richiedenti, di cui al comma 1 dell'art. 69 del presente Regolamento.

Art. 71

Gestione dei relitti rurali

1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli ad addivenire ad un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.

2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione deve essere inviato tempestivamente al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 della presente lettera, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi all'invito di cui all'art. 4 della proposta di Regolamento.

4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario, il Comune assume l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.

5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'articolo 45 della legge n. 203 del 3 maggio 1982 sui contratti agrari.

Art. 72

Usufruttuari ed altri aventi diritto

1. Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Capo IX

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante.

Art. 73

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. È obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art. 74

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 75

Campo di applicazione dei prodotti fitosanitari.

1. I successivi articoli si applicano integralmente nel territorio comunale salvo per le zone di cui all'art. 1 comma 2 lettera d. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

2. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose. A questo proposito è opportuno

richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Art 76

Utilizzo e irrorazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. È fatto obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b) di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni.
- c) di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio;
- d) di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- e) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
- f) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.

3. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente articolo e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

4. Una volta cessata la coltivazione, tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto. In caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria in modo da evitare danni dovuti al trasferimento dei parassiti alle coltivazioni vicine e comunque vanno rispettate le disposizioni emanate dall'Autorità competente, in materia di lotta obbligatoria.

Art 77

Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purché accompagnati da apposita documentazione.

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

3. Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:

4. Nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;

5. Negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. La soluzione migliore consiste nell'utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice. Il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in azienda da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.

6. In fase di preparazione e di impiego dei prodotti fitosanitari è obbligatorio utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

7. È obbligatorio preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

8. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

Art. 78

Divieti nell'utilizzo di prodotti fitosanitari

1. Dalla data di esecutività del presente Regolamento, su tutto il territorio comunale è vietato l'uso di prodotti fitosanitari classificati T+ (molto tossici) e T (tossici) e/o con principi attivi e coformulanti, definiti nel regolamento CE/1272/2008, in etichetta o nella Scheda di Sicurezza, con le seguenti frasi di pericolo: H300, H301, H310, H311, H330, H333. Nel caso in commercio esistano equivalenti prodotti Non Classificati (Nc) o irritanti (I), questi sono da preferire ai prodotti Nocivi (Xn).

Art. 79

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e distanze da rispettare nei trattamenti

1. Nei centri abitati, nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio assistenziali, sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati in base al vigente regolamento CE/1272/2008, che riportino in etichetta o nella Scheda di Sicurezza, le seguenti frasi di pericolo: H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H336, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H371, H372 e H373, H400, H410

2. L'erogazione dei prodotti fitosanitari, per i trattamenti di vigneti e frutteti, deve rispettare la distanza di:

- metri 100 dai luoghi sensibili, se avviene tramite atomizzatori e nebulizzatori,
- metri 50 dai luoghi sensibili se avviene tramite irroratrici a barra
- metri 50 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere,
- metri 15 da orti coltivati,
- metri 10 dalle strade pubbliche

3. La pressione dei mezzi per l'irrorazione deve essere regolata in modo da evitare al massimo qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto degli ugelli, in prossimità dei siti sensibili, deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.

4. All'interno delle fasce di rispetto sopracitate, l'irrorazione deve avvenire manualmente dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione oppure con irroratore a tunnel, entrambi con bassa pressione, inferiore a 10 bar.

Art. 80

Conduzione dei vigneti

Per la conduzione dei vigneti si raccomanda l'adozione del *protocollo Viticolo del Valdobbiadene Prosecco DOCG 2016* e successive modificazioni che dovessero intervenire – linea biologica o protocolli analoghi. (allegato n. III)

Art. 81

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura.

1. Ai sensi della normativa vigente, in periodo di fioritura delle piante, è vietato effettuare trattamenti antiparassitari e pesticidi (i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori), alle colture legnose, erbacee e foraggere quando le stesse siano in fioritura, dalla

schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi, inoltre, qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti ai frutteti ed ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe, dopo che i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare gli insetti pronubi.

Art. 82

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato all'esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale. Se non indicato in etichetta l'accesso è consentito dopo le 48 ore.

2. È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento.

3. Tutti i fondi che vengano sottoposti a trattamenti con prodotti fitosanitari in generale devono essere segnalati, a cura di chi esegue il trattamento, con idonea cartellonistica (allegato I) da esporre lungo il lato prospiciente l'eventuale viabilità pubblica o di uso pubblico e alle strade private dove è previsto l'accesso ad altri aventi diritto diversi dai soli "vicini". La cartellonistica deve rimanere installata per tutta la durata del tempo di rientro del prodotto impiegato, come da indicazioni riportate in etichetta. Se il tempo di rientro non è indicato in etichetta il tempo di permanenza della cartellonistica è di 48 ore.

4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Art. 83

Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE.

2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.

3. La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.

4. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Art. 84

Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.

2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.

3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.

4. L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.

5. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.

6. Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Art. 85

Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di prodotti fitosanitari

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non

possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

3. I contenitori vuoti bonificati devono essere riposti in appositi sacchi chiusi ermeticamente e identificabili mediante l'apposizione di un'etichetta di identificazione riportante i dati del produttore: ragione sociale dell'azienda, indirizzo della sede operativa, codice fiscale. Tali sacchi, che per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei prodotti fitosanitari, devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

4. I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

5. Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Capo X

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 86

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Reg. 91/676/CEE – D.Lgs. 152/2006 – DM n° 5046 del 25/02/2016 – DGR 1200/2016 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 87

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino da abitazioni, pozzi sorgenti o corsi d'acqua in base a quanto previsto dalla L.R. 11/2004 art. 50 lettera D) punto 5.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione da 120 a 180 giorni conforme il tipo di effluente. =
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

Art. 88

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta che convogliano il percolato nelle idonee vasche di raccolta; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita nell' ambiente di materiali, solidi o liquidi.

Art. 89

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Art. 90

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Lo spargimento dei liquami è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

Art. 91

Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato, dopo adeguata maturazione (almeno 180 giorni) in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999). Reg. 91/676/CEE – D.Lgs. 152/2006 – DM n° 5046 del 25/02/2016 – DGR 1200/2016 e successive modifiche o integrazioni.

2. Il trasporto e lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili e non, devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. E' vietato lo spargimento in ambiente con temperatura superiore a 26°C.

Capo XI

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 92

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D.Lgs. n° 226 e D.Lgs. n° 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Tale materia è stata recentemente disciplinata dai Regolamenti Comunitari n° 852/04 e 853/04 che prevedono norme innovative nel campo della produzione e vendita degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti primari e ai prodotti di origine animale.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 93

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 94

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

- a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
- b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

Capo XII Sanzioni

Art. 95

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. E' facoltà della Giunta Comunale deliberare sanzioni di importo diverso con atto motivato.
2. La reiterazione di infrazioni al presente regolamento costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.
3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n° 689.

Art. 96

Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente articolo sono svolte in via principale dalla Polizia Locale preventivamente formata, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n° 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 97

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 98

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta in base alla legge n. 689 del 1981 entro il termine di cinque giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. È demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 99

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Sindaco o al delegato responsabile del Servizio di Polizia Locale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco o al delegato responsabile del Servizio di Polizia Locale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il Sindaco o il delegato responsabile del Servizio di Polizia Locale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n° 689.

Art. 100

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria che prevede l'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 101

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione nulla osta del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni al presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti del regolamento fino al momento del loro adempimento.

Art. 102

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 96 del presente Regolamento.

Capo XIII

Entrata in vigore del regolamento

Art. 103

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
 2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
-



ATTENZIONE

**TRATTAMENTO
FITOSANITARIO IN CORSO**

NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO FITOSANITARIO USATO NEL TRATTAMENTO:

Frasi di pericolo CE/1272/2008, H _____

data inizio ___/___/___ data rientro ___/___/___

ALLEGATO II

STRALCIO DI REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE GESTIONE E USO PRODOTTI FITOSANITARI

Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici

Dal 01.06.2015 il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (definito anche Regolamento CLP – Classification, labelling and packaging, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) prevede obbligatoriamente un cambiamento nelle etichette per le sostanze chimiche in commercio. Le principali modifiche delle nuove etichette riguarderanno i pittogrammi (simboli), le nuove indicazioni di pericolo (Frase H - hazard) e i consigli di prudenza (Frase P - precaution).

Cambia l'etichetta dei prodotti chimici

Una delle regole più importanti da seguire per lavorare in un laboratorio chimico in sicurezza è conoscere il prodotto chimico che si sta manipolando. L'etichettatura e le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti chimici pericolosi sono i mezzi di informazione principale del pericolo e per saperle leggere bene occorre familiarizzare con le modalità che la comunità internazionale si è data per identificare e classificare le sostanze chimiche.

Tutte le sostanze chimiche sono identificabili oltre che dal loro nome IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) anche dal numero CAS cioè un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico. Il Chemical Abstract Service (CAS), una divisione della American Chemical Society, assegna questi identificativi ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura.

Il numero CAS è costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini e non hanno nessun significato chimico.

Se una molecola ha più isomeri a ciascun isomero sarà assegnato un numero CAS differente.

Le sostanze chimiche immesse sul mercato dell'Unione Europea prima del 18 settembre 1981 sono inoltre identificabili anche da un numero EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances), mentre quelle immesse dopo tale data sono caratterizzate da un numero ELINCS (European List of Notified Chemical Substances).

Classificazione degli agenti chimici: il Regolamento CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (*Classification, Labelling and Packaging*), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle

miscele, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.

SOSTANZE			
	1/12/10 – 1/12/12	1/12/12 – 1/06/15	oltre 1/06/15
Classificazione	vecchia classificazione + CLP		CLP
Etichettatura ed Imballaggio	CLP (può coesistere con la precedente indicazione)		
MISCELE			
	fino al 1/06/15	1/06/15 – 1/06/17	oltre il 1/06/17
Classificazione	Vecchia class. (CLP facoltativo)	CLP	
Etichettatura ed Imballaggio	Vecchia class. o CLP (a scelta)	CLP (può coesistere con la precedente indicazione)	CLP


















Il regolamento CLP consente l'applicazione all'interno della Comunità Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, denominato GHS (*Globally Harmonised System*), sviluppato dall'ONU.

Allo scopo di facilitare l'adozione del sistema GHS nei diversi Paesi e nei vari settori lavorativi, è stato introdotto il concetto del *building block approach* che consente l'adozione anche parziale delle categorie di pericolo: l'armonizzazione è intesa come adozione di elementi uguali per tutti, anche se non vengono trasposti nella totalità.

Pertanto, prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere del tutto conformi al CLP per quanto concerne la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, dal momento che il grado di implementazione del GHS può variare da Paese a Paese.

I principali cambiamenti apportati dal CLP

- Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela.
- Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie di pericolo (erano 15; es. infiammabili, nocivi) ma in classi di pericolo (28 nel CLP). Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P). E' qui riportata la tabella di conversione prevista dal CLP.
- Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un'avvertenza che può essere data con due parole "pericolo" o "attenzione".
- Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente).
- Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (Hazard statements). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2=pericoli chimico-fisici, H3=pericoli per la salute, H4=pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione. L'unione europea si è riservata di inserire frasi supplementari che non avrebbero avuto eguale nel sistema GSH. Esse sono composte da EUH seguito da un numero a tre cifre.
- Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza (Precautionary statements). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1=carattere generale, P2=prevenzione, P3=reazione, P4=conservazione, P5=smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione.

Nuovo pittogramma	Messa	Vecchio pittogramma
	<p>Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici.</p>	
	<p>Questi prodotti possono infiammarsi se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...) a contatto dell'aria a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili) <p>Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoaccendibili, sostanze profonderie ed alcuni perossidi organici.</p>	
	<p>Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche una esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.</p>	
	<p>Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigeranti possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigeranti e disciolti.</p>	Non presente
	<p>Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> possono attaccare i metalli possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari 	
	<p>Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari dalle nausea alla perdita di coscienza fino alla morte.</p>	
	<p>Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> avvelenamento ad alte dosi irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi) sonnolenza o vertigini 	
	<p>Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> carcinogeni mutageni, modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito) prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma) 	
	<p>Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche)</p>	

Codici di indicazione di pericolo

Codice	Nota
H200	Esplosivo instabile.
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoaccendibile; può infiammarsi.
H252	Autoaccendibile in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	Tossico a contatto con la pelle.
H312	Nocivo a contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).

H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H350	Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio).
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H360DF	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360DF	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H361D	Sospettato di nuocere al feto.
H361F	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H361FD	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H371	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H372	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noto) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H373	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noto) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Codici di indicazione di pericolo supplementari

Codice	Nota
EUH001	Esplosivo allo stato secco.
EUH006	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019	Può formare perossidi esplosivi.
EUH029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031	A contatto con acidi libera un gas tossico.
EUH032	A contatto con acidi libera un gas altamente tossico.
EUH044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH059	Pericoloso per lo strato di ozono.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH070	Tossico per contatto oculare.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.

EUR201	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUR201A	Attenzione! Contiene piombo.
EUR202	Caocaciato. Pericolo. Incolica la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUR205	Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUR204	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUR205	Contiene componenti espositivi. Può provocare una reazione allergica.
EUR206	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (coloro).
EUR207	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUR208	Contiene -denominazione della sostanza sensibilizzante-. Può provocare una reazione allergica.
EUR209	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUR209A	Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUR210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUR401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Codici di consigli di prudenza

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P201	Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P210	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere /superfici riscaldate - Non fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di ignizione.
P220	Tenere/conservare lontano da indumenti/...../ materiali combustibili.
P221	Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili.....
P222	Evitare il contatto con l'aria.
P223	Evitare qualsiasi contatto con l'acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.
P230	Mantenere umido con....
P231 + P232	Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
P231	Manipolare in gas inerte.
P232	Proteggere dall'umidità.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P234	Conservare soltanto nel contenitore originale.
P235 + P410	Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
P235	Conservare in luogo fresco.
P240	Mettere a terra / a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
P242	Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P244	Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
P250	Evitare le abrasioni /gli urti/...../gli attriti.
P251	Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P260	Non respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/f vapori/gli aerosol.
P261	Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/f vapori/gli aerosol.
P262	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P263	Evitare il contatto durante la gravidanza/allattamento.
P264	Lavare accuratamente ... dopo l'uso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P281	Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P282	Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.
P283	Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi.
P284	Utilizzare un apparecchio respiratorio.
P285	In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P312	IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P330 + P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P301	IN CASO DI INGESTIONE
P302 + P334	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P302 + P350	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P302	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE
P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P303	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli)
P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P304 + P341	IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P304	IN CASO DI INALAZIONE
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P305	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
P306 + P360	IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDEUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P306	IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDEUMENTI
P307 + P311	In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P307	IN CASO DI ESPOSIZIONE
P308 + P313	In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P308	In caso di esposizione o di possibile esposizione
P309 + P311	In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P309	In caso di esposizione o di malessere
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P311	Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313	Consultare un medico.
P314	In caso di malessere, consultare un medico.
P315	Consultare immediatamente un medico.
P320	Trattamento specifico urgente (vedere..... su questa etichetta).
P321	Trattamento specifico (vedere..... su questa etichetta).
P322	Interventi specifici (vedere..... su questa etichetta).
P330	Sciogliere la bocca.
P331	NON provocare il vomito.
P332 + P313	In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P332	In caso di irritazione della pelle
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P333	In caso di irritazione o eruzione della pelle
P334	Immergere in acqua fredda/ avvolgere con un bendaggio umido.
P335 + P334	Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P335	Rimuovere dalla pelle le particelle.
P336	Seguire le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.
P337 + P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P337	Se l'irritazione degli occhi persiste
P338	Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P340	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P341	Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P342 + P311	In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P342	In caso di sintomi respiratori
P350	Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
P351	Sciogliere accuratamente per pochi minuti.
P352	Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P353	Sciogliere la pelle/fare una doccia.
P360	Sciogliere immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di toglierli gli indumenti.
P361	Togliere di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
P362	Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P363	Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P370 + P376	In caso di incendio bloccare la perdita, se non c'è pericolo.
P370 + P378	In caso di incendio, estinguere con.....
P370 + P380 + P375	In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P370 + P380	Evacuare la zona in caso di incendio.
P370	In caso di incendio
P371 + P380	In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione.
+ P375	Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P371	In caso di incendio grave e di grandi quantità
P372	Rischio di esplosione in caso di incendio.
P373	NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
P374	Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.
P375	Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

P376	Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
P377	In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P378	Estinguere con...
P380	Evacuare la zona.
P381	Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
P390	Absorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P391	Raccogliere la fuoriuscita.
P401	Conservare ...
P402 + P404	Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
P402	Conservare in luogo asciutto.
P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P403	Conservare in luogo ben ventilato.
P404	Conservare in un recipiente chiuso.
P405	Conservare sotto chiave.
P406	Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvida di rivestimento interno resistente.
P407	Mantenere un intervallo d'aria tra gli scaffali/ i pallet.
P410 + P403	Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari.
P410 + P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P410	Proteggere dai raggi solari.
P411 + P235	Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a°C/...°F.
P411	Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a 50°C/122°F.
P412	Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
P413	Conservare le rifuse di peso superiore akg/.....lb a temperature non superiori a°C/...°F.
P420	Conservare lontano da altri materiali.
P422	Conservare sotto ...
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in ...

Conversioni possibili tra vecchia e nuova classificazione

Vecchia classificazione	Stato fisico	Indicazione di pericolo CLP
R1		EUH001
E; R2		Conversione diretta impossibile
E; R3		Conversione diretta impossibile
R4-R5		Cancellate
R6		EUH006
O; R7		H242
O; R7		H242
O; R8	gas	H270
O; R8	liquido, solido	Conversione diretta impossibile
O; R9	liquido	H271
O; R9	solido	H271
R10	liquido	Conversione diretta impossibile H223: aerosol infiammabile H224: se punto di infiammabilità < 23 °C e iniziale di ebollizione ≤ 35 °C H225: se punto di infiammabilità < 23 °C e di ebollizione > 35 °C H226: se punto di infiammabilità ≥ 23 °C
F; R11	liquido	Conversione diretta impossibile H224: se punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C H225: se punto iniziale di ebollizione > 35 °C
F; R11	solido	Conversione diretta impossibile
F; R12	gas	Conversione diretta impossibile H220: gas altamente infiammabile H221: gas infiammabile
F; R12	liquido	H224
F; R12	liquido	H242 rischio d'incendio per riscaldamento (per miscele autoreattive) Nulla se la miscela autoreattiva è di tipo G
R14		EUH014
F; R15		Conversione diretta impossibile
F; R17	liquido	H250
F; R17	solido	H250
R18		EUH018
R19		EUH019
Xn; R20	gas	H332
Xn; R20	vapori	H332
Xn; R20	polvere / nebbia	H332
Xn; R21		H312
Xn; R22		H302
T; R23	gas	H331
T; R23	vapori	H330
T; R23	polvere / nebbia	H331
T; R24		H311
T; R25		H301
T+; R26	gas	H330

Vecchia classificazione	Stato fisico	Indicazione di pericolo CLP
T+; R26	vapori	H330
T+; R26	polvere / nebbia	H330
T+; R27		H310
T+; R28		H300
R29		EUH029
R31		EUH031
R32		EUH032
R33		H373
C; R34		H314
C; R35		H314
Xn; R36		H319
Xn; R37		H335
Xn; R38		H315
T; R39/23		
T; R39/24		
T; R39/25		
T; R39/26		
T; R39/27		
T; R39/28		
Xn; R41		H318
R42		H334
R43		H317
R44		EUH044
Xn; R48/20		H373
Xn; R48/21		H373
Xn; R48/22		H373
T; R48/23		
T; R48/24		
T; R48/25		
R64		H362
Xn; R65		H304
R67		H336
Xn; R68/20		
Xn; R68/21		
Xn; R68/22		
Carcc. Cat.1: R45		
Carcc. Cat.2: R45		
Carcc. Cat.1: R49		
Carcc. Cat.2: R49		
Carcc. Cat.3: R49		
Muta. Cat.1: R46		
Muta. Cat.2: R46		
Muta. Cat.3: R68		
Repr. Cat.1: R60		
Repr. Cat.2: R60		
Repr. Cat.1: R61		
Repr. Cat.2: R61		
Repr. Cat.3: R62		
Repr. Cat.3: R63		

Vecchia classificazione	Stato fisico	Indicazione di pericolo CLP
Repr.Cat.1: R60-61 Repr.Cat.1: R60 Repr.Cat.2: R61 Repr.Cat.2: R60 Repr.Cat.1: R61 Repr.Cat.2: R60-61 Repr.Cat.3: R62-63		H360FD
Repr.Cat.1: R60 Repr.Cat.3: R63		H361Fd
Repr.Cat.2: R60 Repr.Cat.3: R63		H360Fd
Repr.Cat.1: R61 Repr.Cat.3: R62		H360DF
Repr.Cat.2: R61 Repr.Cat.3: R62		H360DF
N; R50		H400
N; R50 - 53		H410
N; R51 - 53		H411
R52 - 53		H412
R53		H413
N; R59		EUH059
R66		EUH066

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (F) e/o del feto (d).
Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accentratato ed in minuscolo per rischio sospetto.
La i minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

Agenti chimici cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione

Questi agenti sono ora compresi in tre classi di rischio per la salute a loro volta suddivise in tre categorie



Categoria di pericolo	Critero	Indicazione di pericolo e avvertenza
MUTAGENITÀ (ex R45 ed R49)		
<i>(aumento della frequenza di mutazioni in popolazioni di cellule e/o microrganismi)</i>		
Cat. 1A	Può causare mutazioni ereditarie in cellule germinali umane	H340 - Pericolo
Cat. 1B	Può causare mutazioni ereditarie in mammiferi o sull'uomo ma senza trasmissione alla progenie	H340 - Pericolo
Cat. 2	Sospette di causare mutazioni ereditarie in cellule germinali umane	H341 - Attenzione
CANCEROGENITÀ (ex R45, R49 ed R40)		
<i>(causano o aumentano l'incidenza di cancro nell'uomo)</i>		
Cat. 1A	Effetti cancerogeni sull'uomo	H350 - Pericolo
Cat. 1B	Presunti effetti cancerogeni sull'uomo prevalentemente sulla base di studi su animali	H350 - Pericolo
Cat. 2	Sospetti effetti cancerogeni sull'uomo	H351 - Attenzione
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE (ex R60 ed R61)		
<i>(effetti su funzione sessuale o sviluppo, sull'allattamento o attraverso di esso)</i>		
Cat. 1A	Tossico per la riproduzione umana	H360 - Pericolo
Cat. 1B	Presunta tossicità sulla riproduzione umana	H360 - Pericolo
Cat. 2	Sospetta tossicità per la riproduzione umana	H361 - Attenzione
Cat. supplementare	Effetti sull'allattamento o tramite esso	H362 - Nessun pittogramma e nessuna avvertenza

Con Circolare Ministeriale del 30/06/2011 si è chiarito che sono da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per cui la valutazione dell'esposizione abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante le sostanze e le miscele cancerogene e/o mutagene delle categorie 1A e 1B che corrispondono alle precedenti categorie 1 e 2 (ex R45, 46 e 49).

Nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni andranno quindi inseriti solo gli esposti a queste categorie cioè quelli contraddistinti dalle indicazioni H340 e H350.




PROTOCOLLO VITICOLO DEL

CONEGLIANO VALDOBBIADENE

PROSECCO SUPERIORE DOCG

Il Protocollo Viticolo della DOCG Conegliano Valdobbiadene è un documento sottoscritto da una commissione di esperti presieduta dal Consorzio volto a promuovere e salvaguardare il territorio di produzione e la bellezza del suo paesaggio. Le linee guida per una gestione avanzata della difesa integrata della vite in esso contenute riprendono i canoni della lotta guidata/ragionata secondo le LTDI della Regione e sulla base degli indirizzi normativi dettati dal D.Lgs 150/2012, in particolare dal PAN e suoi decreti applicativi recepiti dai comuni della DOCG. Lo scopo è quello di minimizzare l'impatto ed il rischio dell'uso dei prodotti fitosanitari nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.





PROTOCOLLO VITICOLO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE

PROSECCO SUPERIORE DOCG

Il Protocollo Viticolo nasce dall'esigenza di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento nelle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi. Un livello elevato di tutela dell'ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche del territorio della Docg Conegliano Valdobbiadene e garantiti conformemente al principio dello sviluppo

sostenibile. Tale principio rappresenta l'obiettivo che da anni si è posta tutta la filiera produttiva comprese le aziende produttrici di agrofarmaci ed i rivenditori del territorio che hanno condiviso e contribuito alla realizzazione di questo documento. Le indicazioni contenute all'interno del Bollettino Agrometeorologico del Consorzio e degli altri enti di assistenza tecnica operanti nel territorio, Co.Di.Tv., Ceccat e Cantine Sociali sono il riferimento indispensabile per azioni di governo della difesa della vite che riprendano i canoni della lotta integrata e che rispondano alle contingenze dell'annata viticola.

DECALOGO DEL PROTOCOLLO

- Il Protocollo viticolo è un disciplinare di difesa integrata avanzata di tipo volontario per l'abozzo di un atteggiamento virtuoso in ambito fitosanitario ed agronomico che risponde pienamente in forma ancor più restrittiva alla normativa europea e nazionale vigente. Esso rientra in una strategia collettiva di implementazione di politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità derivati dall'impiego dei prodotti fitosanitari. La classificazione adottata nel Protocollo si basa sui parametri relativi alla pericolosità intrinseca del principio attivo, al profilo ecotossicologico dei preparati commerciali e sull'analisi ponderale delle frasi hazard contenute all'interno delle più diffuse formulazioni presenti sul mercato e nel rispetto delle norme in vigore in materia fitosanitaria.
- Alcuni principi di base sono dettati dall'osservanza delle seguenti indicazioni:
- dare la preferenza ai preparati non classificati pericolosi per l'uomo, l'ambiente animale ed acquatico** secondo le valenze d'uso incluse nel presente documento – vedere la colorimetria;
 - esclusione di prodotti** con frasi hazard considerate impattanti sulla sanità pubblica (aree sensibili, gruppi vulnerabili) quali H350, H350i, H351, H360, H360D, H360DF, H360FD, H360F, H360FD, H361, H361D, H361F, H361FD, H362.
- Quanto riportato in etichetta – indicazioni di pericolo e/o attenzione, consigli di prudenza, n° max di interventi ammessi, dose di impiego, periodi di carenza, etc. – corrisponde a LEGGE a livello sanitario ed ogni abuso e/o infrazione nell'utilizzo di queste sostanze attive è perseguibile. L'utilizzo di questi prodotti fitosanitari va contestualizzato alla specifica patologia, alla gravità o soglia di intervento per la stessa ed agli effetti secondari sulle componenti dell'ecosistema vitigno.
- Nell'ambito di una difesa integrata volontaria è indispensabile l'approccio agronomico, contenuto nel Protocollo, volto a migliorare le condizioni microclimatiche compressive della parete fogliare, così da aumentare le performances dei prodotti fitosanitari utilizzati per la difesa della vite. In particolare si richiede di:
- adottare tecniche e soluzioni di potatura al buco che garantiscano un'equilibrata carica gemmaria rispondente ai limiti di resa imposti dal Disciplinare di produzione e possano migliorare l'equilibrio vegeto – produttivo in funzione dello spessore della chioma e del numero e peso dei grappoli in pianta;
 - adottare tecniche e soluzioni di potatura in verde che creino le condizioni fisiologiche volte ad accrescere le funzionalità fotosintetiche della parete fogliare e la penetrabilità dei prodotti fitosanitari nel corso dei trattamenti; in particolare procedere, in ordine cronologico di esecuzione, alla spollinatura e scacchiatura primaverile, palazzatura e cimatura dei germogli estivi;
 - ricorrere alle tecniche di detagliatura manuale delle porzioni fogliari più vecchie in corrispondenza della fascia produttiva, eseguendo tale operazione sul lato della parete orientata a nord o a est, rispettivamente per orientamenti est-ovest e nord-sud, in modo da evitare scottature dei grappoli. In base a ciò è preferibile eseguire questo intervento nella fase fenologica di post – allegagione;
- utilizzare razionalmente l'apporto di concime organico o minerale, con concimazioni azotate moderate così da favorire l'equilibrio fisico – chimico nel terreno, valorizzando la sostanza organica presente nel suolo, quindi la sua fertilità e vitalità intrinseca;
 - evitare, quando la giacitura del fondo lo consenta, qualsiasi forma di bruciatura in campo dei tralci e sarmenti di risulta della potatura invernale. Si consiglia eventualmente di ricorere alla trinciatura in loco degli stessi o alla costituzione di cumuli misti a vinaccia per il compostaggio o rivolgersi a contoterzisti per uno smaltimento a fini energetici;
 - adottare tecniche di difesa della vite tempistiche e che ricorrono ad una rotazione della sostanza attiva con la stessa modalità d'azione, al fine di evitare l'insorgenza di resistenza incrociata, preferendo sempre quelle a più basso profilo ecotossicologico come da indicazioni contenute nel Protocollo;
 - concludere qualsiasi intervento fitosanitario almeno 30 giorni dalla data presunta di vendemmia, salvo prodotti o formulati ottenuti dall'estrazione di sostanze naturali o impieghi antagonisti, agenti di biocontrollo o induttori di resistenza. I prodotti fitosanitari che abbiano tempo di carenza più lungo, dovranno osservare quanto riportato in etichetta;
 - di impiegare gli interventi antibiotici in zona collinare non in forma di regolo, ma, solo nel caso in cui le condizioni climatiche lo prevedano, nel limite di due interventi max, preferendo il trattamento in fase di pre-chiusura grappolo. La gestione agronomica ad ogni modo favorisce la difesa naturale della vite;
 - di eseguire gli interventi insetticidi specificamente contro la cicalina vettore della Flavescenza Dorata la cui lotta verrà eseguita secondo le linee di intervento del Servizio Fitosanitario della Regione Veneto. La difesa contro altri insetti fitofagi è prevista solo nel caso in cui i servizi di assistenza indicati in premessa consiglino un eventuale intervento specifico. Per il controllo degli acari non sono previsti interventi se non in casi eccezionali ed al superamento della soglia di danno. L'eventuale insorgenza di pullulazioni di questo fitofago è causata da errata conduzione della difesa contro le malattie della vite;
 - deporre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenuti nelle Linee Tecniche di Difesa Integrata della Regione Veneto, Anno 2016, solo ed esclusivamente previa decisione congiunta della commissione e di autorizzazione sindacale nei Comuni in cui il Manuale Viticolo sia stato adottato in forma di norma cogente.
- Il Protocollo Viticolo si avvale come supporto tecnico dello Sportello Viticolo del Consorzio di Tutela (per assistenza 388522020), insieme con tutta la rete di operatori nell'area per dettare le strategie migliori ed in linea con i principi contenuti nel documento. La sua applicazione passa attraverso una costante fase di monitoraggio volta a rilevare l'evoluzione delle fitopatie ed analizzare l'efficacia e l'aderenza alla realtà territoriale degli interventi consigliati volta per volta. A tale scopo, è altamente consigliata la registrazione del prodotto fitosanitario e del dosaggio impiegato entro 48 ore dall'applicazione in campo nel Registro degli interventi fitosanitari, "quaderno di campagna".
- Altre norme non contenute o soltate in questo documento si rifanno alle Linee Guida della Regione Veneto ed al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale dei 15 Comuni della DOCG.



CLP: PRINCIPALI NOVITÀ PER IL SETTORE DEGLI AGROFARMACI

Il Regolamento (CE) 1272/2008

Il CLP è il nuovo regolamento Europeo su classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. È rivolto a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso e distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i bicchieri e gli agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo. Sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal 1 giugno 2015.

Il CLP recepisce nell'Unione Europea quanto previsto dal Sistema Globale

Armonizzato voluto dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura, favorendo così la libera circolazione delle merci e garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione per l'uomo e per l'ambiente.

Fatte salve alcune eccezioni (farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, etc) per le quali sussistono normative specifiche, il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi bicchieri ed agrofarmaci, nella loro forma commerciale (contenzione di vendita).

NOVITÀ PER GLI AGROFARMACI

L'applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi per la classificazione e l'etichettatura degli agrofarmaci ed introduce importanti novità:

- nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per l'ambiente;
- avvertenze che indicano il grado relativo di pericolo ("Pericolo" o "Attenzione");
- nuovi Pictogrammi (simboli quadrati a forma di diamante o rombo);



- nuova codifica delle indicazioni di pericolo (F+H) e dei consigli di prudenza (Frasi P) che andranno a sostituire rispettivamente le Frasi R e Frasi S;
- introduzione di informazioni supplementari (Frasi EUH)

Esempio di etichetta dei due etichetta ab di un medicinale prodotto.



CON IL REGOLAMENTO CLP CAMBIA LA MODALITÀ CON LA QUALE VIENE ESPRESSO IL PERICOLO

E' opportuno sottolineare che la classificazione e l'etichettatura dei prodotti riflettono il tipo e la gravità del pericolo intrinseco di una sostanza o di una miscela, mentre la registrazione degli agrofarmaci è fondata sulla valutazione

del rischio che ha lo scopo di stabilire in quali condizioni questi possono essere impiegati senza rischi per la salute e per l'ambiente.

TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE

Il CLP prevede tempistiche di applicazione differenti per sostanze e miscele. Mentre le prime devono essere obbligatoriamente classificate secondo il CLP già dal 1 dicembre 2010, sono ormai prossime le scadenze che riguardano le miscele e quindi gli agrofarmaci:

- i fornitori di registrazione devono immettere sul mercato prodotti con etichetta CLP obbligatoriamente a partire dal 1 giugno 2015;
- è possibile commercializzare prodotti con etichetta CLP prima di tale data;
- gli agrofarmaci già immessi in commercio (allo scalfale) entro il 1 giugno 2015 con vecchia etichetta DPD potranno essere commercializzati dai rivenditori ed

utilizzati dagli agricoltori senza necessità di ri-etichettatura fino al 31 maggio 2017. Entro la stessa data sarà dunque possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto con etichetta DPD (vecchia) e CLP (nuova);

- Il 31 maggio 2017 rappresenta il termine ultimo per lo "smaltimento scorte" al commercio ed all'impiego degli agrofarmaci con etichetta DPD. Dal 1 giugno 2017 potranno essere commercializzati ed impiegati solo agrofarmaci con etichetta CLP.

LE SCHEDE DI SICUREZZA

L'applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della scheda dati di sicurezza (SDS) che rimangono invariati. A partire dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP. Per gli agrofarmaci già immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015 è previsto


un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 maggio 2017) in cui il vecchio formato - dove compare ancora la classificazione anche secondo la DPD - potrà comunque essere utilizzato a patto che non intervengano modifiche registrali che prevedono l'obbligo di etichettatura e reimballaggio o revisioni.

ACQUISTO E CONSERVAZIONE DEGLI AGROFARMACI

Tutti i prodotti fitosanitari ad eccezione dei PPO (prodotti specifici per piante ornamentali) vanno conservati in appositi locali aventi le stesse caratteristiche previste da anni per i prodotti già classificati T+, T, Xn (es. pareti e pavimenti lavabili, vasca di raccolta reflui, etc.);

Tutti i prodotti fitosanitari sono oggetto della dichiarazione annuale dei dati di vendita da inviare entro il 28 febbraio successivo all'anno solare di vendita. Unica eccezione: i PPO;


Tutti gli utilizzatori professionali dovranno dimostrare di essere in possesso del certificato di autorizzazione all'acquisto (patentino) da esibire al momento della vendita. A tali utilizzatori potranno essere forniti tutti i prodotti fitosanitari e la tracciabilità è garantita dall'emissione di una fattura e riportando sul registro di scarico le singole quantità venute con i riferimenti del certificato di autorizzazione all'acquisto, come indicato all'art. 10 dell' D.Lgs. 150/2012.



SPORTELLLO VITICOLO PER LA DIFESA INTEGRATA 2016

LINEA PER LA VITE
Per assistenza: Tel. 389 5220220
Email: gruppotecnico@prosecco.it

Il Protocollo Viticolo si avvale come supporto tecnico dello Sportello Viticolo del Consorzio di Tutela (per assistenza 389 5220220), insieme con tutta la rete di operatori nell'area per dettare le strategie migliori ed in linea con i principi contenuti nel documento. La sua applicazione passa attraverso una costante fase di monitoraggio volta a rilevare l'evoluzione delle fitopatie ed analizzare l'efficacia e l'aderenza alla realtà territoriale degli interventi consigliati volta per volta. A tale scopo, è altamente consigliata la registrazione del prodotto fitosanitario e del dosaggio impiegato entro 48 ore dall'applicazione in campo nel Registro degli interventi fitosanitari, "quaderno di campagna". Altre norme non contenute o sottaciute in questo documento si rifanno alle Linee Guida della Regione Veneto ed al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale dei 15 Comuni della DOCC.



COMPLESSO DELL'ESCA

Ai sintomi di questo complesso concorrono più di 100 tipologie di funghi colonizzatori del legno di vite che sono gli agenti causali di manifestazioni progressivamente più evidenti della tracheomicosi (venature brune dei fasci vascolari) alla vera e propria cancre (porzioni e/o sezioni del fusto marcescenti). L'attacco fungino avviene a seguito dei tagli di potatura invernale, in particolare in quelle sezioni di legno avente più di 3 anni di età esposte agli agenti atmosferici ed incapaci di cicatrizzare. Le sintomatologie classiche sono di tipo "cronico", quando la vite manifesta una caratteristica tigratura fogliare, e di tipo "apoptotico", quando la pianta deperisce istantaneamente a seguito di stress ed irrimediabilità della malattia.

Le possibili azioni di contrasto alla diffusione nel vigneto dei funghi che innescano e propagano il complesso possono essere sinergicamente:

- effettuare la potatura delle viti tenendo presente che una potatura anticipata lascia esposte le ferite alla penetrazione dei patogeni per un lungo periodo di tempo – a causa della più lenta cicatrizzazione – durante il quale, però, l'inoculo eventualmente disponibile per le infezioni è comunque meno abbondante rispetto a quello presente in marzo e aprile, mentre una potatura posticipata garantisce una più rapida cicatrizzazione delle ferite le quali sono però esposte ad abbondante inoculo presente nell'ambiente;
- segnare e potare separatamente le piante che manifestano i sintomi, nel caso in cui non si decidesse di eliminarle subito;
- proteggere le ferite da potatura e quelle derivanti da spollonatura – almeno i grossi tagli – con mastici attivi;
- eseguire sempre trattamenti cautelativi dopo eventi meteorici avversi (gelate e grandinate).



COCCINIGLIE

Questi insetti possono colonizzare i tralci ed il legno, soprattutto in condizioni microclimatiche predisponenti (vegetazione fitta e clima caldo umido). Le specie maggiormente presenti all'interno dei vigneti del comprensorio sono:

- Planococcus ficus* (cocciniglia lanosa) – compie fino a 4 generazioni/anno con effetti esplosivi in determinate stagioni causando una scartatura nella sua presenza in diverse porzioni della pianta stessa

- Parthenolecanium corni* (cocciniglia del corniolo) – più visibile nei mesi invernali su capi di frutto, branche e/o fusto, solitamente non rappresenta un problema salvo forte infestazioni

- Pulvinaria vitis* (cocciniglia colonosa) – dal nome caratteristico per un banafolo bianco ceroso-flesso presente sotto lo scudetto.

Nei casi di conclamata presenza o forte attacco per la numerosità degli individui, al fine di evitare problemi alle qualità delle uve per la produzione di melata e conseguente fumaggine, è opportuno effettuare, previo consiglio tecnico, almeno un intervento specifico.





ESCORIOSI (*Phomopsis viticola*)

I sintomi sono visibili sui germogli erbacei e sui tralci legnosi di un anno. Si presentano sotto forma di aree decolorate localizzate soprattutto in corrispondenza dei primi nodi con evidenti fessurazioni presenti lungo gli internodi. Alla ripresa vegetativa le manifestazioni si hanno a carico dei tralci erbacei con lesioni di forma allungata circondate da un alone blastro che penetrano fino ad interessare anche i tessuti sottostanti. Sulle foglie la malattia si presenta con piccole macchie inizialmente sui margini fogliari e a carico soprattutto delle foglie basali. Le condizioni favorevoli al patogeno si verificano già al germogliamento soprattutto in primavera caratterizzate da lunghi periodi di bagnatura e temperature relativamente elevate. Normalmente la difesa contro il patogeno è preventiva e si effettua con prodotti di contatto o a base zolfo.




BLACK ROT o MARCUME NERO (*Guignardia bidwellii*)

In determinate annate caratterizzate da forti sbalzi climatici (alternanze improvvise di caldo secco e forte piovosità), la malattia, una volta considerata occasionale può manifestarsi. La sintomatologia più evidente è la presenza di macchie necrotiche di forma irregolare anche se ben delimitata e per lo più localizzare nei tessuti intermeralli, ma, nei casi più gravi, può intaccare anche gli altri organi erbacei della pianta. Nel grappolo il fungo evade dai piccioli presenti come punti nerastri sulla superficie dell'acino e che si possono notare in presenza di muffine. Il contenimento della malattia avviene di pari passo con i normali interventi antiperosporici.



VIROSI DEL PINOT GRIGIO

Non si sa ancora molto di questa filopatia, ma è doverosa una nota in questo documento in modo da creare informazione e di conseguenza prevenire la diffusione della malattia all'interno dell'area Doga. Le manifestazioni, quando la vite si presenta sintomatica, sono evidenti ad inizio stagione e si presentano molto simili ai danni da tripidi o acari o alla deriva di qualche erbicida, con deformazioni fogliari e scolorimenti nervali, accompagnati da punteggiature delle foglie, necrosi degli apici e ritardo nel germogliamento e/o crescita del germoglio. Nessun intervento da suggerire, in ogni caso si prega di contattare lo sportello viticolo al 3885220220 oppure via mail il servizio tecnico gruppo tecnico@prosecco.it.



PROTOCOLLO VITICOLO 2016

Prestare massima attenzione in una logica di antiresistenza nella rotazione dei principi attivi avendo medesime modalità di azione. Attenersi alle limitazioni d'uso indicate in tabella, prestando attenzione al n° max di interventi consentiti con la medesima s.a. o con la famiglia di appartenenza. Seguire le raccomandazioni richiamate in nota e le indicazioni contenute nelle schede agronomiche.

MOA: CODICE INTERNAZIONALE PER LE MODALITÀ DI AZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE.

Ad identico codice corrisponde il medesimo meccanismo di azione contro il patogeno; evitare l'accanimento sui formulati con lo stesso codice.

TRATTAMENTI ANTIPERONOSPORICI

FASE FENOLOGICA



GEMMA COTONOSA

GERMOGLIAMENTO

FOGLIE DISTESE

GRAPPOLI VISIBILI SEPARATI

Preferibile
 Attenzione
 Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fasce rispetto	Intervallo di sicurezza	Attività collaterale
C8	ENERVIN TOP, PREVINT TOP	Ametoctradin 12%	Mefiram 44%	Max 3 fino all'allegazione	10 m corpi idrici/no suoli sabbiosi	35	escoriosi
C8	ENERVIN PRO (TWIN PACK)	Ametoctradin 19,2%	Fosfonato di potassio 51,7	Max 3	10 m corpi idrici/no suoli sabbiosi		
C4	MILDIGUT	Oxazotamid 2,03%	Fosfonato di sodio 20,32%	Max 3	5 m da corsi d'acqua	21	
B5	R6 ERRESEI ALBIS WG	Fluopicolide 4,44%	Fosetyl-AI 66,67%	Max 2 fino all'allegazione	no suoli sabbiosi	28	
B5	R6 ERRESEI PASODOBLE WG	Fluopicolide 5%	Propineb 66%	Max 2 fino all'allegazione		56	escoriosi, black rot
Unknown	ALLETTE WG, OPTIX WG, MAESTRO WG ADVANCE, MOMENTUM	Fosetyl-AI 80%		Fino all'allegazione		28	
Unknown	PRODEO80WG, KELLY WG, JUPITER WG, ARPEL WDG, TYLAL 80 WG, ELIOS WG Top, ALIAL WG	Fosetyl-AI 80%		Fino all'allegazione		40	
C3	ELICIO, CURIT DUO, VERITAS	Fenamidone 4,40%					
C3	ALIAL SYSTEM	Famoxadone 4%	Fosetyl-AI 66,70%	Max 3 fino all'allegazione	10 m (5m con ugelli antidive) da corpi idrici	28	
Unknown	TUTOR 18-15, ALIAL RAMATO	Fosetyl-AI 18%	Fosetyl-AI 60%	Max 1 fino all'allegazione	10 m da corpi idrici	40	
Unknown	OPTIX R DISPERS	Fosetyl-AI 20%	Fame solfato neutralizzato calcei 5%	Max fino all'allegazione		40	
Unknown	Elios R, JUPITER R DF, R6 ERRESEI BORDEAUX WG, KELLY R DF	Fosetyl-AI 25%	Fame Solfato 15%	Max fino all'allegazione		40	
Multisite	POLYRAM DF	Mefiram 70%	Fame ossicloruro 25%	Max 3 fino all'allegazione		28	escoriosi, black rot
Multisite	ANTRACOL 70WG*	Propineb 70%		Max 3 fino all'allegazione	no più di 2 dopo fioritura	56	escoriosi, black rot
C3	CABRIO TOP	Pyraclostrobin 5%	Mefiram 55%	Max 3 fino all'allegazione		35	escoriosi e black rot

NOTE

* Con Oxi (feramione, Pyraclostrobin, Azoxystrobin, Trifloxystrobin) max 3 trattamenti, indipendentemente dall'averetà.

Per il trattamento max 1 trattamento all'anno.

FASE FENOLOGICA PIANTO DELLA VITE

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Fasce rispetto	Attività collaterale	Intervallo di sicurezza	BIOLOGICO
	PATRIOT DRY	Trichoderma asperellum 2%	Trichoderma gamsii 2%				





■ Preferibile
 ■ Attenzione
 ■ Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fascia rispetto	Intervallo di sicurezza	Attività collaterale
C8	ENERVIN TOP, PREVINT TOP	Ametoctradin 12%	Meftram 44%	Max 3 fino all'allegazione	10 m corpi idrici/no suoli sabbiosi	35	escoriosi
C8	ENERVIN PRO (TWIN PACK)	Ametoctradin 19,2%	Fosfonato di potassio 51,7%	Max 3	10 m corpi idrici/no suoli sabbiosi	35	
Unknown	VITENE TRIPLO R, ACTOR TRIPLO BLU*	Cimoxanil 2,85% - Rame ossicloruro 16%	Fosetyl-AI 30%	Max 3 fino all'allegazione	20 m corpi idrici	40	botrite
Unknown	ELECTIS TRIO WDG	Cimoxanil 2,80% + Zoxamide 3,60%	Fosetyl-AI 35%	Max 3 fino all'allegazione	20 m corpi idrici	40	botrite
C4	MILDICUT	Cyazotamid 2,03%	Fosfonato di sodio 20,32%	Max 3	5 m da corsi d'acqua	21	
H5	FORUM R, SLOGAN R, QUANTUM R	Dimetomorph 1 6%	Rame 40%	Max 4		20	
H5	SILBOT R	Dimetomorph 1 6%	Rame 40%	Max 4		20	
H5	FORUM R38	Dimetomorph 1 6%	Rame 24%	Max 4		10	
H5	FORUM TOP, SLOGAN TOP	Dimetomorph 1 9%	Meftram 44%	Max 3 fino all'allegazione	10 m corpi idrici	35	escoriosi
H5	FORUM 50 WP, QUANTUM, AVIATOR SC, FEUDO 50 WP, RIVERA, SILBOT 500 SC, FLANKER	Dimetomorph 1 44-50%		Max 4		10	
Unknown	ALLETTE WG, OPTIX WG, MAESTRO WG ADVANCE, MOMENTUM	Fosetyl-AI 80%		Fino all'allegazione		28	
Unknown	PRODEBO WG, KELLY WG, JUPITER WG, ARPEL WDG, TYLAL 80 WG, ELIOS WG Top, ALIAL WG	Fosetyl-AI 80%		Fino all'allegazione		40	
H5	R6 TREV	Iprovalicarb 1 4,80% + Fenamidone 2 4%	Fosetyl-AI 52%	Max 3 fino all'allegazione	20 m da corsi d'acqua	40	
Unknown	CENTURY SL, LBG01F34	Fosfonato di potassio 51,70%		Max 5		40	
Unknown	TUTOR 18-15, ALIAL, RAMATO	Fosetyl-AI 18%	Rame solfato neutralizzato calce 15%	Max fino all'allegazione		40	
Unknown	OPTIX R DISPERS,	Fosetyl-AI 20%	Rame Solfato 15%	Max fino all'allegazione		40	
Unknown	ELIOS R, JUPITER R, DE, R6 ERRESEI BORDEAUX WG, KELLY R DF	Fosetyl-AI 25%	Rame ossicloruro 25%	Max fino all'allegazione		40	
H5	PERGADO SC	Mandipropamide 1 23,4%		Max 4		21	
H5	PERGADO SC-ZOMINEX	Mandipropamide 1 23,4%	Zoxamide 21,8%	Max 4	20 m da corpi idrici	28	botrite
A1	KTAMBA, OUBIC R PRO	Metaxyl - M 1,86%	Rame solfato tribasico	Max 3		28	
A1	TIXAL R	Metaxyl 5%	Rame trossido 15-20%	Max 1		28	
A1	KASKO R, MEVAXIL COBRE, ARMETIL FLOW	Metaxyl 3,60%	Rame trossido 19%	Max 1		28	
A1	PLANET G, COMBI COP	Metaxyl 3%	Rame trossido 15,5%	Max 1		28	
A1	RIDOMIL GOLD R WG	Metaxyl M 2%	Rame ossicloruro 14,19%	Max 3		20	
C3	CABRIO TOP	Pyraclostrobin 5%	Meftram 55%	Max 3 fino all'allegazione		35	escoriosi e black rot
C3	FORUM TEAM	Pyraclostrobin 2 6,7%	Dimetomorph 12%	Max 3	10 m da corpi idrici 3 m da aree non coltivate	35	
Unknown	ELECTIS ZR FL	Zoxamide 2,85%	Rame da solfato tribasico 19,1%	Max 4		28	
Unknown	OURAME BORDEAUX	Cimoxanil 4%	Rame da ossicloruro 40%	Max 3		20	
Unknown	LIETO SC	Cimoxanil 2,5%	Zoxamide 3,2%	Max 3		28	
B3	PRESIDIUM ONE	Zoxamide 16%	Dimetomorph 16%	Max 4	20 m da corpi idrici	10	botrite
B3	ZOXUM, 240 SC	Zoxamide 21,80%		Max 4	5 m da corsi d'acqua	28	botrite
B3	ELECTIS ZR, AGRON, ZEWIX R	Zoxamide 4,30%	Rame trossido 28,60%	Max 4	15 m da corpi idrici	28	botrite

NOTE

* Con CAA (Dimetomorph, Iprovalicarb, Mandipropamide) max 4 trattamenti all'anno.

† Per l'amoxabone max 1 trattamento all'anno.



ACCRESCIMENTO ACINI
PRECHISURA

INVIATURA/MATURAZIONE

PROTOCOLLO VITICOLO 2016
TRATTAMENTI ANTIPERONOSPORICI

■ Preferibile
 ■ Attenzione
 ■ Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fasce rispetto	Intervallo di sicurezza	Attività collaterale
H5	PERGADO SC-ZOMINEX	Mandipropamide 1,23,4%	Zoxamide 21,8%	Max 4	20 m da corpi idrici	28	bottille
Unknown	ELECTIS ZR FL	Zoxamide 2,85%	Rame da solfato tribasico 19,1%	Max 4		28	
Unknown	LIETO SC	Crimoxanil 2,5%	Zoxamide 3,2%	Max 3		28	
H5	PRESIDIUM ONE	Zoxamide 16%	Dimetomorph 116%	Max 4	20 m da corpi idrici	10	bottille
B3	ZOXIUM 240 SC	Zoxamide 21,80%		Max 4	5 m da corsi d'acqua	28	bottille
B3	ELECTIS ZR, AGRON, ZEMIX R	Zoxamide 4,30%	Rame idrossido 28,60%	Max 4	15 m da corpi idrici	28	bottille

NOTE

¹ Con CAA (Dimetomorph, Iprovalicarb, Metandiprocenamide) max 4 trattamenti all'anno.

LINEA BIOLOGICA DEDICATA E VALIDA PER TUTTA LA FENOLOGIA DELLA VITE:
con tutti i prodotti rameici è consentita una dose per ettaro di rame metallo max 5 kg

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fasce rispetto	Intervallo di sicurezza	Attività collaterale	BIOLOGICO
Multisite	CUPRAVIT BIO EVOLUTION, NISUS 3B, CUPROXAT SDI, CUPROFLEX ULTRA DISPERS, TRI BASE, RAIDER 3B	Rame da solfato tribasico 15-40%			10 m da corpi idrici	20	escoriosi, black rot	
Multisite	CUPRAVIT 35 WG, CUPRAVIT BLU 35 WG, COPRANTOL WG, OSSICLOR 35 WG, OSSICLOR 30, PATROL 35 WP	Rame da ossicloruro 32 - 35%				20	escoriosi, black rot	
Multisite	FLOWBRIX BLU, AIRONE, CUPROSTAR, NEDRAM WG, PASTA CAFFARO NC, RAME CAFFARO BLU WG NEW, CYPURUS 25 DE, PASTA SIAPA F NC, OSSICLOR 20 FLOW, ZETARAM PLUS, PROFRAM HI TECH	Rame ossicloruro 20%				20	escoriosi, black rot	
Multisite	BORDOFLOW NEW, BORDOFLOW SECTOR, KUPRIK FLOW, POLTIGLIA BORDOLESE DISPERS, POLTIGLIA BORDOLESE DISPERS BLU, POLTIGLIA DISPERS, SELECTA DISPERS	Rame da solfato neutralizzato calcice 12- 20%				20	escoriosi, black rot	
Multisite	POLTIGLIA CAFFARO 20 DF NEW, CUPROCAFFARO MICRO, AIRONE PIU' WG, COPRANTOL HI BIO, GRIFON PIU' WG, ZETARAM HI TECH, ASSORAM ELITE WG, POLTIGLIA BORDOLESE, RAME IDROSSIDO FLOW, CHAMP 20 DF, SIARAM 20 WG, POLTIGLIA 20 PB, IDROX 20, COPRANTOL DUO, GLUTEX CU 90, CUPROTEK DISPERS, POLTIGLIA 20 WG, CUAGRO HI BIO, MEXIRAM HI BIO, POLTIGLIA DISPERS.	Rame idrossido 20-28%				20	escoriosi, black rot	
Multisite	CHAMP DP, OSSICLOR 50 PB	Rame ossicloruro 50%		Max 6		20	escoriosi, black rot	
Multisite	PREV-AM plus	olio di arancio			20 m da corpi idrici	3	Oidio	
Multisite	HELIOCUVRE S	Rame idrossido 26,20%				20	escoriosi, black rot	



TRATTAMENTI ANTIOIDICI

FASE FENOLOGICA



GEMMA COTONOSA

GERMINGLIAMENTO



FOGLIE DISTESE

Preferibile
 Attenzione
 Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fasce rispetto	Intervallo di sicurezza	Attività collaterale
C3	QUADRIS	Azoxystrobin 1 22,90%		Max 3		21	black rot
C5	KARATHANE STAR, KARANAT*	Mepyl-dinocap 35,71%		Max 2	25 m da corpi idrici/impiego in giornate fresche	21	
C3	CABRIO TOP	Pyraclastrobin 1 5%	Methiam 55%	Max 3 fino all'allepagnone		35	escoriosi e black rot
E1	ARIUS	Quinoxifen 22,58%		Max 2	10 da corpi idrici	28	
E3	MACHO	Quinoxifen 3,60%	Zolfo 47%	Max 2	5 m da corpi idrici	28	
C3	TUCANA 25 EC	Pyraclastrobin 1 25%		Max 3		35	
G2	PROSPER 300SC	Spiroxamina 30,60%		Max 3	10 m da corpi idrici	35	
G2	VELLETO	Spiroxamina 50%		Max 3		35	
C3	FLINT WG	Tylofloxistrobin 1 50%		Max 3		35	black rot

NOTE

* Con Ool max 3 trattamenti all'anno, indipendentemente dall'avversità.
 Completamente 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.





FASE FENOLOGICA

Preferibile
 Attenzione
 Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fasce rispetto	Intervallo di sicurezza	Attività collaterale
C2	CANTUS, FILAN WG	Boscalid 50,00%		Max 1		28	
A2	NIMROD 250 EW	Bupirimate 23,8%		Max 2		14	
Unknown	REBEL TOP, ODELY	Ciflutenamid 5,10%		Max 2		21	
G1	DYNALI	Difenconazolo * 5,60%	Ciflutenamid 2,80%	Max 1	5 metri da corpi idrici	21	black rot
G1	SCORE 25 EC, SPONSOR, VERTIARO	Difenconazolo * 23,23%		Max 1		21	black rot
G1	INDAR SEW, SIMITAR SEW	Fenbuconazolo * 4,95%		Max 3		14	black rot
C5	KARATHANE STAR, KARAMAT*	Methyl-dinocap 35,71%		Max 2	25 m da corpi idrici (impiego in giornate fresche)	21	
Unknown	VIVANDO	Metrafenone * 42,37%		Max 3	3 m da corpi idrici	28	
G1	PROTIL EC, OPINION ECVA	Propiconazolo * 23,10%		Max 3		35	
C3	CABRIO TOP	Pyraclustrobin * 5%	Mefenram 55%	Max 3 fino all'allegagione		35	esconomi e black rot
E1	ARLUS	Quinoxifen 22,58%		Max 2	10 da corpi idrici	28	black rot
E3	MACHO	Quinoxifen 3,60%	Zolfo 47%	Max 2	5 m da corpi idrici	28	
C3	TUCAMA 25 EC	Pyraclustrobin * 25%		Max 3		35	
G2	PROSPER 300SC	Spiroxamina 30,60%		Max 3	10 m da corpi idrici	35	
G2	VELLERO	Spiroxamina 50%		Max 3		35	
G1	DOMARK 125, CONCORDE 125, LIDAL	Tetraconazolo * 4-11,60%		Max 3		14	black rot
G1	DOMARK COMBI PB, EMERALD COMBI, CONCORDE COMBI	Tetraconazolo * 1%	Zolfo 40%	Max 3		14	black rot
C3	FLINT WG	Trifloxistrobin * 50%		Max 3		35	black rot



FASE FENOLOGICA

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fasce rispetto	Intervallo di sicurezza	Attività collaterale
G1	DYNALI	Difenconazolo * 5,60%	Ciflutenamid 2,80%	Max 1	5 metri da corpi idrici	21	black rot
G1	SCORE 25 EC, SPONSOR, VERTIARO	Difenconazolo * 23,23%		Max 1		21	black rot
G1	INDAR SEW, SIMITAR SEW	Fenbuconazolo * 4,95%		Max 3		14	black rot
G1	PROTIL EC, OPINION ECVA	Propiconazolo * 23,10%		Max 3		35	
E3	MACHO	Quinoxifen 3,60%	Zolfo 47%	Max 2	5 m da corpi idrici	28	black rot
G1	DOMARK 125, CONCORDE 125, LIDAL	Tetraconazolo * 4-11,60%		Max 3		14	black rot
G1	DOMARK COMBI PB, EMERALD COMBI, CONCORDE COMBI	Tetraconazolo * 1%	Zolfo 40%	Max 3		14	black rot

NOTE

* Con Od max 3 trattamenti all'anno, indipendentemente dall'avversità.
 * Con IBE max 3 interventi all'anno quando consentiti individualmente dall'avversità.
 Altrimenti Max 1 intervento.


Preferibile
 Attenzione
 Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

LINEA BIOLOGICA DEDICATA E VALIDA PER TUTTA LA FENOLOGIA DELLA VITE.

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fasce rispetto	Attività collaterale	Intervallo di sicurezza	BIOLÓGICO
Unknown	ARMICARB 85, KARMA 85	Bicarbonato di potassio			5 m da corpi idrici		1	🍎
Multisite	HELIOUSUPRE S	Zolfo 51%					5	🍎
Multisite	ZOLFO FLOW MCT, TIOLENE	Zolfo 50%					5	🍎
Multisite	MICROTHIOL DISPERS, SOL MICRO GD	Zolfo 80%					5	🍎
Multisite	ZOLFO MANICA 3% RAMATO	Zolfo 97%					20	🍎
Multisite	RAMSOL F2, ZOLFO RAMATO, ZOLFO VENTILATO RAMATO, RAME ZOLFO FLOW	Zolfo 14 - 95%					20	🍎
Multisite	TIOVIT JET, KUMILULUS TECHNIO, TIOSOL 80 WDG, THIOPHRON, TIOSPOR WG, CRITTOVIT WG, THIAMON 80 PLUS, ZOLVIS 80 SECTOR, ZOLFO MANICA SCORREVOLE, ZOLFO SC, TIOFLOR WDG, TIOVETTING DF	Zolfo 60- 95%					5	🍎
Multisite	PREV-AM plus	Olio di arancio		Max 6	20 m da corpi idrici	peronospora	3	🍎

FASE FENOLOGICA IN PRE-POST VENDEMMIA

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Fasce rispetto	Attività collaterale	Intervallo di sicurezza	BIOLÓGICO
	ACTIO WG	Ampelomyces quisqualis					🍎



PROTOCOLLO VITICOLO 2016 ANTIBOTRITICI

La botrite è un fungo saprofitario che privilegia condizioni di umidità e soluzioni di continuità dovute alla spaccatura degli acini causata da gravi attacchi di oidio, da grandine, di figliele e compattezza del grappolo. Qualora venissero, per la parte agronomica, osservate le indicazioni nel Decalogo del Protocollo l'utilizzo di questi prodotti potrebbe essere ulteriormente ridotto se non azzerato. A questo va aggiunta la caratteristica ampelografica della Glera di avere un grappolo spargolo. L'impiego di questi formulati deve seguire le eventuali indicazioni contenute nei Bollettini Agrometeorologici.



MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Fasce di rispetto	Intervallo di sicurezza
Unknown	ARMICARB 85, KARMA 85	Bicarbonato di potassio			5 m da corpi idrici	
G2	CANTUS, FILAN WG	Boscalid ¹ 50%		Max 1		28
D1	SWITCH	Ciprodinil ² 37,5%	Fludioxonil ³ 25%	Max 1		21
D1	QUALY	Ciprodinil ² 30%		Max 2	10 m da corpi idrici	21
G3	TELDOR PLUS	Fenhexamid 42,74%		Max 2	5 m da corpi idrici	7
G3	PROLECTUS	Fenpirazamine 50%		Max 1		14
E2	GEQXE	Fludioxonil ³ 50%		Max 1		21
D1	SCALA, SOLEAS	Pyrimetantil ³ 37%		Max 2	7,5 m da corpi idrici	21
F6	3LOGY	Terpeni		Max 4		4
Multisite	POIMARSOL 80 WG, THIANDSAN 80WG	Tiram 80%		Max 1		35

NOTE

- ¹ Max 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità.
- ² Max 2 interventi all'anno.
- ³ Max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

LINEA BIOLOGICA DEDICATA E VALIDA PER TUTTA LA FENOLOGIA DELLA VITE.

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Fasce rispetto	Intervallo di sicurezza	BIOLOGICO
Unknown	ARMICARB 85, KARMA 85	Bicarbonato di potassio		5 m da corpi idrici		🍷
	BOTECTOR	Aureobasidium pullulans				🍷
F6	AMYLO X	Bacillus Amydliqueliacens sub plantarum ceppo D747			3	🍷
F6	SERENADE MAX	Bacillus subtilis ceppo QST 713			3	🍷



PROTOCOLLO VITICOLO 2016

INSETTICIDI

L'utilizzo di questi formulati deve essere estremamente oculato e per il comprensorio occorre attendere il Decreto di Lotta obbligatoria della Regione Veneto contro la Flavescenza Dorata e le indicazioni specifiche contenute nei Bollettini Agronomo-entomologici.

Preferibile
 Attenzione
 Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Avversità	Fasce di rispetto	Intervallo di sicurezza
6	ZORO 1,9 EW, BERLINA, ZETOR	Abamectina 1,86%		max 2	Acari	utilizzare da solo, 10 m da corpi idrici, 5 m da organi bersaglio	10
4A	EPIK SL	Acetamiprid ¹ 4,7%		Max 1	Cocciniglie, minatori, Cicaline, Drosophila suzukii	20 m da corpi idrici	14
6	PICKILL EC, CA-LEX 1,9 EW, VERTIMEC PRO, VERTIMEC EC, BERLINA	Abamectina 1,86%		Max 2	Acari, Tripidi, tignole		28
16	APPLAUD PLUS	Buprofezin 25%		Max 1	Cicaline, cocciniglie	20 m da corpi idrici	21
28	CORAGEN	Clorantranilipolo 20%		Max 1	Tignole	5 m da corpi idrici	30
28/4A	LUZINDO	Clorantranilipolo 20%	Thiametoxan ¹ 20%	Max 1	Tignole, cicaline		30
1B	DURSSAN 75 WG, ALISE 75 WG, CYPREN 44 EC, CATOR, TERIAL 75 WG, DURSSAN	Clopirifos ² 75,00%		Max 1	Tignole (solo 2° gen), cicaline, cocciniglie		30
1B	DURSSAN	Clopirifos ² 44,53		Max 1	Tignole (solo 2° gen), cicaline, cocciniglie		30
1B	GENTURIO	Clopirifos ² 1%		Max 1	Larve di lepidotteri, coleotteri, ortotteri	20 m da corpi idrici	15
1B	PYRINEX ME	Clopirifos ² 23%		Max 1	Tignole (solo 2° gen), cicaline, cocciniglie		15
1B	RELDAN 22, RUNNER M, DEVOX, SKORPIO EC, PYRINEX M22	Clopirifos-maitil ² 22,10%		Max 1	Tignole, cicaline, cocciniglie		15
6	AFFIRM	Emamectina benzoato 0,85%		Max 2	Tignole		7
22A	STEWART, AVAJANT EC	Indoxacarb 15 - 30%		Max 3	Tignole, cicaline, nottue		10
18	PRODIGY, INTREPID, GLADIATOR	Metossifenozide ² 22,50%		Max 3*	Tignole		14
7C	PROMEX, MARAGANA, LASCAR	Pyriproxifen 10,86%		Max 1	Cocciniglie	applicare entro la fioritura	
23	MOVENTO 48 SC	Sprotriamat 4,54%		Max 2	Cocciniglie	3 m da zona non coltivata	14
1B	MIMIC	Tebufenozide ² 23%		Max 3*	Tignole		30
4A	ACTARA 25 WG, ACTARA 240 SC	Thiametoxan ¹ 25%		Max 1	Cicaline, cocciniglie	dopo la fioritura	21
10B	BORNED, SWING EX-TFA	Etoazolo 10,30%		Max 1	Acari	10 m da corpi idrici	28
10A	APOLLO SC	Chlormezazine 42%		Max 1	Acari	no clima caldo secco	30
10A	PEPFL 10 WP, NISSORUN, STIKER, DIABLO, SPIDER KILL, MATAGAR FL, STIKER FLOW	Eniliazox 10-24%		Max 1	Acari		14
21A	NEXTER	Pyridabon 19,40%		Max 1	Acari		14
21A	MASAI	Tebufenozide 20%		Max 1	Acari		28

NOTE

¹ Max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.

² Max 3 interventi all'anno in alternativa fra loro

³ Max 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità



⁴ Con acaricidi intervenire max 1 volta con prodotto specifico previo consiglio tecnico.

PROTOCOLLO VITICOLO 2016
INSETTICIDI

Preferibile
 Attenzione
 Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

LINEA BIOLOGICA DEDICATA E VALIDA PER TUTTA LA FENOLOGIA DELLA VITE.

MOA	PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Limitazioni d'uso	Avversità	Fasce di rispetto	Intervallo di sicurezza	BIOLÓGICO
11A	FLORBAC, XENTARI, DESIGN WG	Bacillus thuringiensis sub. Azawai		Tignole		3	●
11A	TUREX	Bacillus thuringiensis sub. Kurstaki e Alzawai		Tignole		3	●
11A	SEQUIA WG, LEPINOX PLUS, COSTAR WG, BIOBIT DF, PRIMIAL WG	Bacillus thuringiensis sub. Kurstaki		Tignole		3	●
11A	RAPAX, BAYKUR, DELFIN, DIPEL DF	Bacillus thuringiensis sub. Kurstaki		Tignole		3	●
11A	NATURALIS	Beauveria bassiana		Cicaline			●
Unknown	OKOS	Azadirachtina 2,4%		Cicaline, tripidi, tignole		3	●
Unknown	NEEMAZAL-T/S	Azadirachtina		Cicaline, tripidi, tignole		3	●
13	SUMIALFA ECHO, METIS ECHO	Estenvalerate 1,5%		Tignole, cicaline	5 m da corpi idrici superficiali	14	●
	BOLID UP, SIFCAMOL E, UFA, VERNOL, ALBENE	Olio Minerale 96%		Cocciniglie, acari, cicaline		20	●
	OVIPRON TOP, VERNOL, OLOCIN	Olio Minerale 80 - 96%		Acari, cocciniglie		20	●
	POLITHIOL	Olio Minerale 41,30%		Cocciniglie, tripidi	non oltre gamma cotonosa	20	●
3A	BIOPREN PLUS, PIPRESAN PLUS, SUMIALFA ECHO, METIS ECHO, PIRETRO NATURA	Piretrine/piretroidi 2%		Tripidi, Cicaline		2	●
3A	PYGANIC, BITAM 15 EC	Piratrine 1,4%		Tripidi, Cicaline		2	●
3A	SAVTEROID 25 EC	Piratrine		Cicaline, tignole	5 m da corpi idrici e insetti terageglio	14	●
24A	FLIPPER	Sali potassici di acidi grassi 49%		Cicaline, Acari		3	●
5	LASER, SUCCESS, TRACER 120	Spinosad 11,60%	Max 2	Tignole, tripidi	15 m da corpi idrici superficiali	15	●



CONFUSIONE SESSUALE

■ Preferibile
 ■ Attenzione
 ■ Ad uso limitato
 Ammesso in agricoltura biologica

PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Ditte	NOTE
ISONET L CHECK MATE PUFFER LB	(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate	Shin-Etsu, Suleira	
ISONET L PLUS	(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate	Shin-Etsu	
ISONET L E	(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate; (Z)-9-Dodecenyl acetate	Shin-Etsu	
RAK 2 MAX	(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate; (Z)-9-Dodecenyl acetate	Basf	361 mg/ampolla

DISERBANTI

L'utilizzo di questi formulati va gestito in modo da ottimizzare l'efficacia del principio attivo ed in particolare preferendo gli interventi autunnali a scapito di quelli primaverili, applicando i formulati nel periodo dal post-verdemma **fino al piano della vite**. Gli interventi in epoca estiva sono assolutamente sconsigliati. Le indicazioni contenute qui ed all'interno delle schede agronomiche riportate di seguito sono valide anche per l'inizio della campagna 2016/2017, quindi per le operazioni da compiersi il prossimo autunno-primavera.


PRODOTTO	Prima sostanza attiva	Seconda sostanza attiva	Fasce rispetto	Intervallo di sicurezza
MOST MICRO	Pendimetallil 31,7%			
STOMP AQUA	Pendimetallil 38,72%		5 m da corpi idrici	
CHIKARA 25 WG	Fiazasulfuron 1,25%		5 m da corpi idrici	75
ROUNDUP MAX - ULTRA, BUGGY 360 SG, AMEGA PLUS, SILGLIF MK, SILGLIT NF, CLINIC 360 SL	Glifosate 30,7 - 68%		5 m da bordure	28
TOUCHDOWN, HOPPER 480, RISOLUTIN, AMOK PLUS, GLYFOS DAKAR, MASTIFF, ROUNDUP POWER 2.0	Glifosate 27,9 - 31%		5 m da bordure	28
HERBITOTAL S, TERMINAL DUO	Glifosate 30%	Oxifluorfen 2,5%	5 m da bordure	28
LENNIS	Glifosate 21,76%	Diffenican 3,48%	20 m	dopo la raccolta
EVOLUTION	Pirafliuene-ethyl 2,5%		10 m da zona non coltivata	60
STRATOS	Ciclobrutim 21%			60
STRATOS ULTRA	Ciclobrutim 10,91%			
SPOTLIGHT PLUS	Carfentrazone - Ethyl 2 6,45%		5 m da corpi idrici	


NOTE

¹ Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. Va utilizzato in miscela con prodotti sistemici nel periodo inverno-inizio primavera. Interventi indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire la presenza di vettori del legno nero.

² Impiegabile come spollonante alla dose max di 1 l/ha, oppure come diserbante fogliare alla dose max di 0,3 l/ha.

³ Spollonante e sinergizzante di erbicidi. Max 0,8 l/ha come spollonante; max 0,3 l/ha come sinergizzante.





MANUALE DELLE PRATICHE VITICOLE

DISERBO

Le applicazioni di erbicidi devono essere eseguite con la massima attenzione in modo da contenere l'impatto ambientale ed ottimizzare il grado di efficacia. I prodotti ad azione fogliare adizionali o meno da residuali devono essere eseguiti limitatamente al trattamento, per una fascia che non superi i 50 cm e con infestanti non sviluppati (5-10 cm di altezza) in modo da ridurre al minimo le dosi di prodotto. I periodi di applicazione possono essere diversi ed è importante utilizzare una strategia che consenta di ridurre le applicazioni e preveda l'uso dei prodotti con diverso meccanismo di azione da posizionare in alternanza tra loro per evitare la comparsa della flora di sostituzione. Occorre sottolineare che l'intervento più mirato, qualora si renda necessario, è da posizionare nel periodo

autunnale-invernale, comunque dal periodo di post-verdenza e fino al 31 marzo dell'anno seguente. In particolare le applicazioni possono prevedere:

- Interventi autunnali: sono da consigliare prima della caduta delle foglie con infestanti poco sviluppate. In questa epoca l'azione degli erbicidi risulta ottimale anche con dosaggi al di sotto della dose minima riportata in etichetta.
- Interventi di fine inverno (prima della ripresa vegetativa della vite): in questa fase è preferibile l'uso del glifosato da solo o in associazione con un residuale, nel caso in cui non sia stato effettuato nel periodo autunnale.
- Interventi primaverili-estivi (sconsigliati): da effettuarsi sempre su infestanti poco sviluppate.



























Gli erbicidi ad azione fogliare vanno eseguiti con infestanti poco sviluppati (5-10 cm) e con una fascia di terreno essente (max 50 cm) lungo i filari.



Per coprire in sicurezza e ridurre l'impatto ambientale è necessario utilizzare dosaggi corretti, utilizzare barre schermate e ugelli a ventaglio anziché ad iniezione diretta, che permettono di ridurre in maniera considerevole gli effetti negativi della deriva. È bene leggere attentamente quanto riportato in etichetta e utilizzare tutte le cautele quando si effettuano trattamenti in prossimità di fiumi, pozzi, canali idrici e altri corpi idrici; per le fasce di rispetto consultare anche il Regolamento intercomunale di Polizia rurale del 15 comuni della DOCG Consiglieri Valdelsa (Suddivisione "Prosecco).

SCHEDE COMPORTAMENTO PRINCIPALI INFESTANTI

		CONVOLVULUS ARVENSIS L. Geofita - Perenne Rizoma biancastro rigenera l'intera pianta da un piccolo frammento Impollinazione entomofila Semi generalmente 4 per capsula Riproduzione per via vegetativa	
		CALYSTEGIA SEPIUM (L.) R. BR. Emicriptofita Lungo rizoma sotterraneo Fusto rampicante, lungo fino a 3 metri Semi 2-4 per capsula Impollinazione entomofila Perenne	
		STELLARIA MEDIA (L.) VILL. Emicriptofita Annuo o bienne Impollinazione anemogama Crescita rapida, con fusti Radicali ai nodi	
		ARRHENATHERUM ELATIUS (L.) P. BEAUV. EX J. & C. PRESL Emicriptofita Perenne Caspiosa Cresce oltre 1,5 metri	
		PARIETARIA OFFICINALIS L. Emicriptofita Perenne Rizoma allungato Impollinazione anemofila Nitrofila	
		URTICA DIOICA L. Emicriptofita Perenne Lunghi rizomi sifoniferi Impollinazione anemogama Nitrofila	
		CREPIS BIENNIS L. Emicriptofita Bienne Fusto allungato e ingrossato Fusto alto fino a 80 cm, parzialmente lignificato	
		EQUISETUM ARVENSE L. Geofita Rizomatosa Rizoma sotterraneo Riproduzione per spore	

IL SUOLO

Le diverse tecniche colturali devono essere orientate allo scopo di:

- evitare il compattamento favorendo il naturale drenaggio che consente di allontanare le acque meteoriche evitando il ruscellamento superficiale;
- preservare il coltore erboso utile alla stabilità fisica dell'orizzonte umico impedendo inoltre l'instaurarsi di fenomeni di acidità;
- mantenere la biodiversità biologica utile ad accrescere la qualità dell'immissione fra il terreno e l'apparato radicale della vite;
- consentire il transito delle macchine operatrici senza creare la suda di lavorazione o l'accrescersi di una flora di sostituzione;
- contenere lo sviluppo di infestanti grazie alla naturale compattezza ininterverabile.

INERBIMENTO E SOVESCO

L'inerbimento del vigneto in un'area ad elevata piovosità, come quella del Consegliano Valdobbadiene è una pratica indispensabile per rispondere ad obiettivi di conservazione del suolo, qualità delle produzioni e rispetto dell'ambiente. Nei vigneti di una certa pendenza questa pratica è utile una volta eseguita la sistemazione del suolo allo scopo di contenere il fenomeno erosivo. Si può ricorrere alla distribuzione di semi misti con essenze poco competitive per ridurre il numero di stivali e per stabilizzare meglio il suolo adottando i seguenti accorgimenti:

- il terreno deve essere preparato alla semina con appositi macchinari;
- la semina dovrebbe essere effettuata su terreno umido;
- la semente dev'essere interrata almeno di 2-3 cm.

Nei vigneti sistemati a ciglioni e/o terrazzamenti, come pure nelle forme a traverso, dopo la semina è utile la distribuzione di paglie con lo scopo di ridurre notevolmente l'azione battente delle piogge temporalesche, contenendo l'erosione superficiale e favorendo una rapida nascita e attecchimento del miscuglio. I miscugli possibili variano esondando il periodo prescelto per la semina e la dose di seme in linea di massima è di 100kg/ha. In autunno, entro la fine di ottobre, è da privilegiare un mix in cui la percentuale di leguminose, come Fava (Vicia faba) e Pisello (Pisum sativum) sia prevalente, unite ad altre essenze, come la Cobia (Riassica napus), Vesca villosa (Vicia villosa), la Segale (Secale multicaule), l'Orzo (Hordeum vulgare), la Senape (Sinapis alba).

In primavera, da fine marzo a maggio, è possibile ricorrere a:

Nome volgare	Nome scientifico	%
Lolietto inglese	Lolium perenne	10-20
Festuca ovina	Festuca ovina	25-30
Festuca rossa	Festuca rubra	25-30
Erba fenarola	Poa pratensis	10-20
Trifoglio bianco	Trifolium repens	2-3

Tale miscuglio è indicativo e va adattato alle situazioni di fertilità e contenuto organico del terreno in esame, dalla vigoria del vigneto, dal tipo di portinnesto, ovvero tutte informazioni acquisite per mezzo di una preliminare e consigliabile analisi del terreno. Il sovescio è un'antica pratica agronomica miglioratrice della fertilità del suolo e consiste nella semina di una coltura eracea in purezza o in miscuglio, che viene poi interrata raggiunto un determinato stadio di sviluppo (epoca della fioritura). Questa pratica consente di ripristinare l'attività biologica del terreno e quindi, la sua fertilità. È consigliata anche nei terreni nerobi e compattati per il continuo passaggio delle macchine operatrici. La tecnica del sovescio rappresenta una valida fonte di approvvigionamento di sostanza organica, visto che la resa in humus di un'erba interrata può arrivare anche al 20%.



Schema aziendale ad interfillo alterno di un miscuglio temperato. Piccolo eretico. Tifoglio incarnato, Vesca salvia. Lavoro fatto. Risultato primavera prima della trinciatura con leggero inerbimento della vigna.




Nei nuovi impianti l'inerbimento è pratica obbligatoria per evitare i problemi di erosione superficiale del suolo, per contenere l'azione battente delle piogge e utilizzare l'ultimo della paglia dopo la semina del miscuglio.

LAVORAZIONI MECCANICHE

L'alternativa al diserbo è rappresentata dalle lavorazioni sottili eseguite con degli attrezzi specifici chiamati scalzatori/irincatori o più comunemente "Agricoltura". Tali operazioni consentono di eliminare l'erba infestante muovendo il terreno per una profondità di circa 10/15 cm. Tra il passaggio di scalzatura e di irincatura, può essere distribuita della sostanza organica (letame maturo o derivati), che verrà in tal modo interrata.


Oltre agli scalzatori/irincatori tradizionali, a dischi o con aratro, molto impiegati nella gestione delle infestanti sono i "coltelli resistenti" (chiamati anche "lame intercetto"). Tale attrezzo consente di scalzare l'erba in maniera molto più veloce, senza dover ribellare la zolla di terra. Il loro uso è consigliato con infestanti non molto sviluppati e in condizioni di bel tempo in modo da favorire la morte delle piante radicate. Non è consigliato effettuare operazioni sotto la fila con filari disposti a ritocchino e con pendenza accentuata, per evitare che, con forti precipitazioni, si creino fenomeni erosivi.

Nei terreni costipati, alla fine dell'annata agraria, è buona norma impiegare l'arreggiatura per smuovere il terreno sulla fila. Questo attrezzo è composto da due lame ricurve che penetrano nel terreno e fanno un taglio obliquo, favorendo così l'infiltrazione dell'acqua che potrebbe ristagnare superficialmente con conseguenti problemi di asfissia radicale e limitato passaggio delle macchine operatrici. È molto importante, in situazione con terreni in pendenza, l'arreggiatura di moco che il taglio venga eseguito all'esterno o all'interno della careggiata per evitare che le ruote del trattore esercitino trazione propria sulla zona "arreggiata".



CONCIMAZIONE DELLA VITE

La nutrizione della vite avviene attraverso: la **via radicale** (nutrizione idrico-minerale), la **via fogliare** (nutrizione energetica: luce e anidride carbonica, fotosintesi).



QUANTITÀ DI ELEMENTI (per vigneti in produzione)

Lo studio effettuato dal prof. Fregoni e collaboratori (carte nutrizionali), ha definito le esportazioni di elementi minerali dal suolo da parte dei vigneti dell'area e le perdite di elementi (fissazioni, dilavamenti, evaporazioni).

Asportazioni e perdite (media dell'area DOCG del Prosecco) di elementi minerali per ettaro e per anno per le produzioni previste dal disciplinare

	N / kg	P / kg	K / kg	Ca / kg	Mg / kg	B / g	Fe / g	Mn / g
Asportazioni	33	7	53	34	6	125	710	131
Perdite	25	20	30	125	20	100	200	90
Apporti	58	27	83	159	26	225	910	221

Le foglie e l'erba ed in molti vigneti, visto il loro riutilizzo, anche i tralci rimangono nel terreno, possono contribuire a rimediare nel ciclo delle biomasse buone quantità di elementi minerali e di sostanza organica. Gli apporti possono essere ridotti, soprattutto per l'azoto, secondo la vigoria delle viti o modificati secondo l'analisi del terreno o l'analisi fogliare. La sostanza organica può apportare mediamente dal 25 al 45% dell'azoto necessario, ma in terreni particolarmente fertili questo arriva fino al 100%.

Formula di concimazione media per le produzioni previste dal disciplinare della DOCG del Prosecco

N / kg	P / kg	K / kg	Ca / kg	Mg / kg	B / g	Fe / g	Mn / g
35	20	83	26	225	910	221	

INDICAZIONI PRATICHE

- E' consigliabile eseguire l'analisi del terreno e/o l'analisi fogliare, per meglio determinare la concimazione.
- Il fosforo ed il potassio vanno distribuiti in autunno-inverno su terreni argillosi o pesanti in genere mentre su terreni poco argillosi e in genere più sabbiosi possono essere distribuiti anche a fine inverno.
- L'azoto va distribuito a fine inverno e preferibilmente alle viti giovani e meno vigorose.
- Il magnesio va applicato per via fogliare ed in caso di carenza determinata visivamente o tramite analisi fogliare; spesso un eccesso di potassio determina una manifestazione di carenza di magnesio, più presente in terreni acidi.
- Il calcio non va considerato perché già molto presente nei terreni (ed eccezione di qualche piccola zona); prestare attenzione a pH alcalini dei terreni che inibiscono l'assorbimento per via radicale della maggior parte dei micronelementi, come ad es. il Boro.
- E' possibile mettere a punto dei programmi di nutrizione per via fogliare con un apporto decisamente inferiore di elementi nutritivi in quanto le cariche vengono assimilate e l'efficienza è maggiore. L'umidità relativa dell'aria, cielo coperto e temperature miti, intorno ai 20°C, favoriscono l'assorbimento per via fogliare. Inoltre la miscela deve avere un pH intorno a 6-6,5.
- Anche per la fertirrigazione è possibile formulare dei programmi per distribuire i concimi nelle fasi in cui maggiormente servono. La fertirrigazione permette una riduzione degli apporti del 50 % per una maggiore efficienza.

GESTIONE DELLA CHIOMA

Viene effettuata nel periodo primaverile-estivo come potatura verde in quanto si svolge prevalentemente sugli organi verdi della vite. Interessa tutte le porzioni vegetative fino a prima della vendemmia ed ha un multiplo scopo:

- mantenere le dimensioni della chioma;
- assicurare alla vite non solo una superficie fogliare ampia, ma funzionale;
- evitare condizioni microclimatiche sfavorevoli intorno ai grappoli;
- migliorare la penetrazione dei trattamenti e la circolazione delle macchine.

Fase fenologica	Operazione culturale	Scopo agronomico
Ripresa vegetativa	Spolonatura e scacchiatura	Eliminazione dei polloni e scelta dei germogli
Fine sviluppo vegetativo primaverile	Legatura dei germogli o palizzamento	Raccogliere in maniera ordinata la vegetazione, agire sull'equilibrio vegeto produttivo della vite con riflessi sullo sviluppo e maturazione dei grappoli.
Post fioritura-post invaiatura	Cimatura	Favorire l'arricchimento dei grappoli, migliorare l'efficacia dei trattamenti fitosanitari.
	Sfogliatura	
	Diradamento dei grappoli	

LA SPOLLONATURA

Consiste nell'eliminazione dei polloni, cioè dei germogli freschi che si sviluppano dal legno vecchio sul tasto della vite da gemme latenti o da vecchie porzioni nodali. L'utilità di tale operazione permette di eliminare organi che altrimenti renderebbero litta la chioma riducendo sovrattutto.

- non compromettere l'efficienza dei trattamenti fitosanitari,
- limitare l'effetto deriva ed evitare ombreggiamenti con ripercussioni negative sulla fotosintesi.
- Una volta convogliati i germogli nei fili di contenimento si procede alla eventuale legatura manuale o meccanica; questa operazione si attua con tralci lunghi circa 1 m.

LA SCACCHIATURA

Consiste nella soppressione dei germogli che pur uscendo dal capo a frutto sono sterili e non servono per la potatura dell'anno seguente, soprattutto nelle viti potate lunghe. Lo scopo di questa operazione è quello di evitare che la chioma si infittisca. Va effettuata il più presto possibile (la gemmazione ancora in corso) quando i germogli sono ancora teneri. Nei casi di vitigno deboli che presentano tutti i germogli fertili, per non indebolire troppo, si elimina qualche germoglio infertile. Viceversa sempre nelle viti deboli con germogli del capo a frutto sterili, vengono eliminati parte di essi per favorire lo sviluppo dei germogli dello sperone e la buona formazione delle loro gemme.

LA CIMATURA
 È una tecnica che permette l'ascorazione di un tratto più o meno lungo dei germogli, siano esse femminelle basilari che apici vegetativi. Questa pratica ha lo scopo di:
 • ridurre la vegetazione e rinnovare la parete fogliare, ottenendo l'omissione di nuove femminelle con la formazione di foglie fotosinteticamente attive nel periodo di maturazione dei grappoli;
 • ridurre l'astellamento della vegetazione a livello dei grappoli.

L'intervento va eseguito, in modo da arrestare l'allungamento del giovane germoglio che avviene a spese delle sostanze di riserva, quindi la cimatura diminuisce il consumo di tali sostanze a vantaggio della produzione, inoltre, deviano l'afflusso di linfa dall'apice ai grappolini, ne migliora l'ingrossamento.

LA SFEMMINELLATURA


Consiste nell'eliminazione di nuovi germogli originatisi da gemme pronte, cioè nella soppressione totale delle femminelle.

LEGATURA DEI GERMOGLI O PALIZZAMENTO

- Questa operazione si effettua per indirizzare i germogli verso l'alto e convogliarli tra le coppie di fili con lo scopo di:
- gestire la forma di allevamento a spalliera,
 - permettere il passaggio delle macchine operatrici,



**PROTOCOLLO
DEL
VITICOLO**
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG



Consorzio di Tutela



PROSECCO SUPERIORE
DAL 1876

CONSORZIO DI TUTELA DEL VINO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO

Piazza Libertà 7 - Villa Brandolini - Solighetto - 31053 Pieve di Soligo (TV)

Tel. +39 0438 83028 Fax +39 0438 842700 info@prosecco.it

www.prosecco.it